

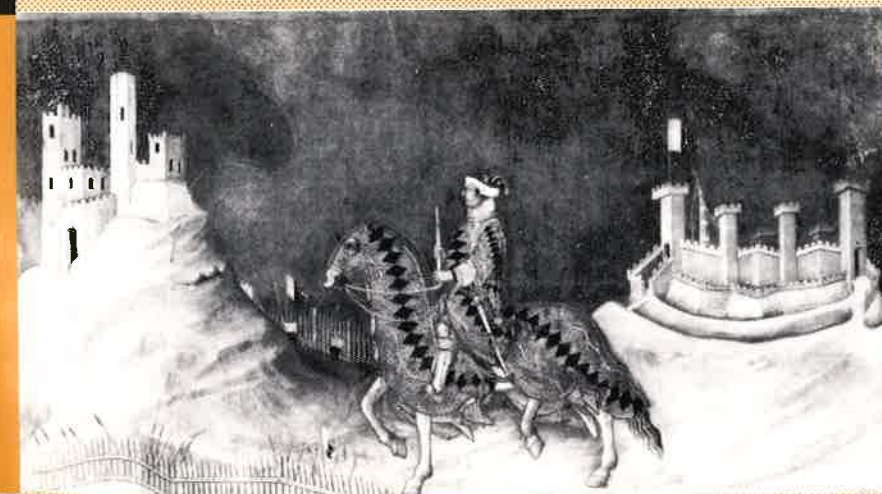
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA



QUADERNI DEL DIPARTIMENTO
DI ECONOMIA POLITICA

Simonetta Botarelli

**L'IMPOSIZIONE DELLE IMPRESE MINORI :
PROBLEMI DI DETERMINAZIONE
DELLA BASE IMPONIBILE
NEI SISTEMI FORFETTARI.
UNA NOTA**



**QUADERNI DEL DIPARTIMENTO
DI ECONOMIA POLITICA**

COMITATO SCIENTIFICO

**MARCELLO DE CECCO
MASSIMO DI MATTEO
RICHARD GOODWIN
SANDRO GRONCHI
MICHIO MORISHIMA
MARIO NUTI
LIONELLO PUNZO
SILVANO VICARELLI**

Redazione: Dipartimento di Economia Politica, Piazza S. Francesco, 17
- 53100 Siena - tel.0577/298620

La Redazione ottempera agli obblighi previsti dall'Art.1 del D.L.L.
31.8.45 n.660

Le richieste di copie della presente pubblicazione dovranno essere
indirizzate alla Redazione

I Quaderni del Dipartimento di Economia Politica dell'Università di
Siena vengono pubblicati come servizio atto a favorire la tempestiva
divulgazione di ricerche scientifiche originali, siano esse in forma
provvisoria o definitiva. I Quaderni vengono regolarmente inviati a tutti
gli istituti e dipartimenti italiani, a carattere economico, nonché a
numerosi docenti e ricercatori universitari. Vengono altresì inviati ad
enti e personalità italiane ed estere. L'accesso ai Quaderni è approvato
dal Comitato scientifico, sentito il parere di un referee.

(Dal 1979 a tutto il 1987 la denominazione della presente Collana è
stata: "Quaderni dell'Istituto di Economia". La numerazione progressiva
rimane tuttavia la stessa).

Simonetta Botarelli

L'IMPOSIZIONE DELLE IMPRESE MINORI: PROBLEMI DI
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
NEI SISTEMI FORFETTARI. UNA NOTA



Siena, novembre 1990

Simonetta Botarelli è ricercatore nel Dipartimento di Economia Politica dell'Università di Siena

Premessa⁽¹⁾.

L'imposizione delle imprese e, in particolare, quella delle imprese minori ha sempre costituito e rappresentato un problema che ha subito varie vicissitudini ed a cui si è cercato di far fronte con diversi interventi correttivi.

Due sono essenzialmente gli interventi innovativi di rilievo che si sono caratterizzati per l'importanza delle misure introdotte nonché per la globalità della loro portata. Il riferimento è ovviamente per il forfait di Visentini e per i coefficienti di congruità e di riscontro di cui qui sottolineeremo le caratteristiche ed il funzionamento. Più specificamente amplieremo la nostra analisi⁽²⁾ facendo prioritario riferimento al forfait di Visentini per capire e sottolineare gli effetti del passaggio di regime; con la Visentini ter si pongono, infatti, le imprese di fronte alla scelta tra la contabilità ordinaria e la contabilità semplificata dove, ora, i nuovi criteri di determinazione dell'imponibile permettono (almeno in parte) di sostituire la deducibilità analitica dei costi con detrazioni forfettarie in percentuale dei ricavi. In verità sotteso alla possibilità di opzione per la determinazione forfettaria del reddito era l'intento di spingere un consistente numero di imprese verso la contabilità ordinaria: una indicazione di tale intento era, peraltro, verificabile nelle norme relative all'accertamento induttivo che si profilavano in modo punitivo e solamente per i forfettari. La temporaneità prevista (anche se poi disattesa) del provvedimento era indicativa della necessità di ulteriore riflessione sulla formulazione di criteri più completi e più aderenti alla realtà economico-contabile dei soggetti ammessi alla contabilità semplificata di cui, ancora, non si era acquisita tutta una

¹ La ricerca è stata finanziata con contributi M.P.I. 60% e M.P.I. 40%.

L'autore desidera ringraziare, in particolare, il Prof. A. Cristofaro per i numerosi consigli ricevuti durante lo svolgimento dello studio. Un sincero ringraziamento, altresì, ad U. Herr, P. Polinari e G. Toscani della Sogei.

Naturalmente ogni eventuale errore rimane di esclusiva responsabilità dell'autore.

² Fondata anche su riscontri empirici di rilevante importanza.

serie di elementi conoscitivi integrativi sia sul piano logico che dell'esperienza indispensabili per tale costruzione.

In seguito il passaggio sancito dal provvedimento contenuto nel D.L. 69/1989 produce molteplici effetti: da un lato, riducendo i limiti dell'ammontare di ricavi per l'adozione della contabilità semplificata amplia il numero di soggetti a contabilità ordinaria e conferisce maggiore intensità, nel contempo, alla logica di determinare il reddito in via analitica sulla base del criterio della competenza economica; dall'altro, l'introduzione di un sistema di coefficienti che fanno riferimento ai requisiti tipici della gestione dell'impresa per categorie e classi sembra privilegiare l'applicabilità alla fase di accertamento rispetto a quella della determinazione dell'imponibile.

Un siffatto sistema mette in evidenza come risulti di fondamentale importanza per l'indicazione esatta dei coefficienti la realizzazione di un efficiente sistema informativo integrato sugli aspetti statistici ed economici.

1. Individuazione della base imponibile: reddito effettivo e reddito normale.

1.1 I problemi connessi alla determinazione delle imposte sul reddito d'impresa passano necessariamente attraverso le difficoltà derivanti da una definizione non univoca della base imponibile. Difficoltà che, in questo senso, si presentano in modo speculare: da un lato fanno riferimento alla figura fiscale dell'impresa secondo la disciplina dettata dalle norme tributarie e, dall'altro ma nel contempo, ad una diversa configurazione e individuazione del reddito quale presupposto d'imposta.

A tal riguardo basta pensare alla figura fiscale dell'impresa minore³ e alla conseguente e diversa presenza, all'interno di un

³ L'impresa minore sulla base del dettato della riforma tributaria non risulta legata ad un regime impositivo diverso da quello ordinario. E' solo soggetta ad un trattamento formale semplificato rispetto a quello ordinario. E' considerata minore l'impresa che avendo una ridotta capacità economica (cioè un basso volume di affari) può liberamente scegliere di ricorrere alla applicazione di un regime formale semplificato rispetto a quello stabilito per l'impresa di tipo ordinario. L'impresa minore viene, però, ad assumere una diversa connotazione nel momento in cui il regime

sistema fondato su presupposti di reddito effettivo, dei presupposti rappresentativi di un reddito medio ordinario o normale. E' da tener presente che la tassazione del reddito normale si configura in modo coerente e compatibile solo con la determinazione della base imponibile che vede nel reddito inteso come fonte il suo fondamento logico⁴. Ancora va detto che l'idea einaudiana di una imposta sul reddito normale o medio⁵ (anziché sul reddito effettivamente ottenuto dal contribuente) potrebbe avere ancora una sua validità anche se il risultato dipenderà da come e con quali procedure di aggiornamento saranno calcolati i redditi; ma i risultati conseguiti non risulteranno equi se l'intento è di tassare in modo uguale redditi effettivamente uguali.

"...il sottolineare il carattere di permanenza, di regolarità, di certezza del reddito derivante da una fonte, attenuando invece gli aspetti soggettivi, connessi all'effettiva partecipazione del singolo ai processi produttivi, o alla sua, anche occasionale, acquisizione di ricchezza, che vengono ristretti al mero requisito di titolarità della fonte, porta a respingere come abnorme la definizione e la misurazione del reddito che, in quanto derivante da fonte certa e classificata, è, almeno potenzialmente e in media, di un certo ammontare: dell'ammontare, appunto, 'normale'"⁶.

Ancora c'è da dire che sono le norme a definire i presupposti per

applicabile, seppur opzionale, si concretizza in un diverso regime impositivo (e non in un diverso trattamento formale); tale configurazione, come detto, si è venuta realizzando, ad esempio, con la L. 17 del 1985 (che convertiva il DL 853/1984) che modifica il regime applicabile all'impresa minore introducendo in definitiva la scelta di una tassazione forfettaria o medio-ordinaria nei confronti di una certa categoria di contribuenti.

Su tali tematiche si veda Marchetti [1987].

⁴ Il gradimento accordato dal legislatore alla tassazione del reddito secondo la fonte deriva dalla relativa economicità di una imposta fondata su un simile presupposto (collegato a caratteristiche di regolarità e riproducibilità).

La dipendenza del reddito da una fonte di provento stabile, la quale permette la riproduzione del reddito stesso nel tempo per il percettore, trova origine nelle elaborazioni legate alla "teoria della fonte" (sui contributi relativi a tale approccio e sulle tematiche connesse si può vedere quanto analizzato in Forte, Bondonio e Jona Celesia [1983], p. 288 e ss.).

⁵ Cfr. Einaudi [1967] e Leccisotti [1989].

⁶ Forte, Bondonio, Jona Celesia [1963], p. 290.

I singoli tributi: se esse definiscono i presupposti nel rispetto del principio dell'effettività economica dei fatti⁷⁾ considerati, allora con il procedimento analitico di imposizione si potrà pervenire alla tassazione del reddito effettivo. Se, invece, le norme stabiliscono i presupposti scostandosi da tale criterio e ricorrono alla definizione di fatti e manifestazioni secondo riferimenti di medio-ordinarietà non si arriverà più, nonostante eventuali procedimenti analitici di imposizione, alla tassazione del reddito effettivo bensì ad una imposizione medio-ordinaria.

1.2 E' conveniente ricordare come facendo riferimento ad un reddito normale diventi necessario fare una distinzione tra le possibili definizioni di questo stesso tipo di reddito. E' possibile riferirsi a varie misure di reddito normale: 1) un reddito calcolato come media dei redditi di un certo numero di agenti economici; 2) un reddito calcolato come media dei redditi ricevuti da un dato operatore, considerato come rappresentativo di un certo tipo di attività, in un determinato lasso temporale; 3) un reddito determinato a forfait ottenuto applicando una percentuale di ricarico "normale" ai costi denunciati al fine di determinare i ricavi; 4) un reddito calcolato come sopra ma abbattendo di una certa percentuale i ricavi dichiarati per ottenere l'ammontare dei costi⁸⁾. Ne vanno sottovalutati i due diversi fini per cui si ricorre al reddito normale; da un lato il reddito normale costituisce la base imponibile dell'imposta mentre, da un altro, tale reddito normale diventa determinante per le autorità fiscali nella indicazione del sistema di accertamento.

Peraltro è proprio nel momento in cui si determina il presupposto di imposta che viene condizionata la scelta e, quindi, l'adozione di criteri analitici o induttivi nella fase di dichiarazione ed accertamento dei redditi. E in particolare va detto che nel caso di presupposti basati sul reddito effettivo (cioè sulla effettività economica dei fatti) nel

⁷ Si veda Marchetti [1987], p. 528 e ss.

⁸ Cfr. Marrelli [1989], p. 2 e ss. e Leccisotti [1989], par. 4.

Peraltro ci sembra interessante precisare come con tale termine, e con le diverse misure tendenti ad individuarlo, si possano indicare ed intendere cose diverse (come è facilmente intuibile dalle definizioni stesse appena date).

procedimento impositivo non sarà possibile comprendere criteri induttivi così come eventuali procedimenti di accertamento induttivo o sintetico potranno trovare ragione di essere solo in caratteri di eccezionalità. Tutto ciò, ovviamente, solo se nel sistema non esiste un altro presupposto d'imposta⁹⁾. Coerentemente e conseguentemente con quanto sottolineato sulle caratteristiche della imposizione basata sul reddito effettivo scaturisce l'obbligo della tenuta della contabilità analitica per l'impresa. Di fatto il reddito effettivo viene identificato con quello contabile (cioè quello derivante dalle scritture e dai libri contabili) anche se il reddito contabile è una definizione convenzionale che nasce da alcune presunzioni; l'impossibilità di definire con precisione il reddito effettivo di un singolo individuo conduce all'uso di criteri in un qualche modo convenzionali. In sintesi ad ostacolare una precisa determinazione della base imponibile concorrono: 1) l'assunzione del criterio della annualità da parte del fisco a fronte della variabilità nel tempo dei fatti economici; 2) la necessità di determinare il reddito netto e, quindi, la individuazione e quantificazione dei costi da detrarre; 3) la possibilità di nascondere alcuni redditi o accrescere in modo fittizio alcune voci di costo¹⁰⁾.

Al limite la definizione stessa di reddito effettivo può, in alcuni casi, finire con il trasformarsi in un concetto di reddito quasi

⁹ Naturalmente nei singoli sistemi le norme possono non rispecchiare fedelmente il principio date le eventuali difficoltà inerenti l'attuazione concreta. Importante diventa, a questo punto, il fatto che eventuali scostamenti rispetto al principio del reddito effettivo non alterino profondamente la filosofia e la sostanza del principio di imposizione su tale reddito. Di fatto si può pensare che il principio risulta rispettato quando l'imposizione legale sia nei presupposti che negli elementi formali tende a colpire il reddito effettivamente percepito dal contribuente.

¹⁰ Leccisotti [1989] afferma al proposito (p. 5) che tali problemi vengono poi risolti ricorrendo ad artifici più o meno arbitrari che spesso conducono ad importanti forme di normalizzazioni del reddito.

Difficoltà sorgono sia nella valutazione dei risultati di una attività di impresa alla fine di un esercizio (convenzionalmente l'anno) rispetto al suo ciclo produttivo, sia quando si cerca di arrivare alla valutazione del reddito netto imponibile. In questo secondo aspetto sono da comprendere stime che vengono effettuate in numerose voci del bilancio (il riferimento è, ovviamente, alle quote di ammortamento, ai beni in lavorazione, alle scorte di magazzino, ai crediti non esigibili, ma anche agli effetti distorsivi che un processo inflazionistico può produrre nelle valutazioni).

soggettivo, cioè un reddito suscettibile di modificazioni a seconda delle diverse valutazioni che i contribuenti possono attribuire ai componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito stesso⁽¹¹⁾.

1.3 Il criterio della tassazione del reddito effettivo⁽¹²⁾ essendo incentrato sui principi di chiarezza e certezza deve necessariamente fondarsi sulla analiticità. Ma i problemi di analiticità non investendo solo le fasi di accertamento impongono la tenuta di una contabilità idonea a rilevare in modo analitico tutti i vari elementi reddituali; quindi, contabilità analitica come presupposto necessario per la dichiarazione analitica dei singoli componenti di reddito, ma anche accertamento analitico dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria. Sulla base di ciò non aveva più ragione di essere la applicazione di eventuali tecniche induttive nel procedimento impositivo quando il criterio analitico veniva individuato e scelto come l'unico esaustivo nel rispetto dei principi della chiarezza e della certezza⁽¹³⁾. Il perseguimento dell'obiettivo della tassazione del reddito effettivo non ammettendo deroghe non poteva prescindere dalla analiticità nelle procedure di accertamento e di dichiarazione oltre che nella contabilità⁽¹⁴⁾.

Nei principi ispiratori della riforma tributaria l'impresa minore

¹¹ Su tale aspetto si veda Tramontana [1987], p. 17.

¹² Che ha trovato attuazione nella riforma tributaria dei primi anni settanta.

¹³ Nel rispetto di tali principi anche nel caso dell'impresa minore non si poteva ricorrere a procedure tali da determinare una diversa categoria di contribuenti non più soggetta ad imposizione sul reddito effettivo. Per l'impresa minore si veniva eventualmente a profilare, date le ridotte capacità economiche, la possibilità di alcune semplificazioni formali anche nella tenuta della contabilità (che, però, doveva continuare ad ispirarsi a quei presupposti di analiticità che garantissero il rispetto dei principi generali individuati nella riforma).

¹⁴ Nel campo dell'imposizione diretta la disciplina del reddito d'impresa era contenuta nel Titolo V del DPR n. 597/1973. In particolare negli artt. da 52 a 71 erano indicati i criteri da seguire per la individuazione dei componenti il reddito "fiscale" dell'impresa: nell'art. 72 era attuata la disciplina dell'impresa minore, mentre nel 72-bis era introdotta la disciplina per particolari categorie di impresa minore, le cosiddette "imprese minime". Negli artt. 74 e 75 sono, infine, contenute le norme generali sui componenti del reddito d'impresa e sulle valutazioni.

non si viene di fatto a configurare come rappresentativa di un "tipo" diverso di contribuente: l'impresa minore è tale perché, avendo un volume di affari inferiore ad un certo ammontare, può usufruire per legge di semplificazioni sul piano formale senza contravvenire alla determinazione del reddito su base analitica. Peraltro i risultati raggiunti con tale normativa non sono stati affatto lusinghieri e ciò prioritariamente per il fatto che ci si è trovati di fronte alla incapacità della amministrazione⁽¹⁵⁾ di sostituire globalmente il metodo di accertamento induttivo con quello analitico⁽¹⁶⁾. C'è anche da dire che i contribuenti non sono poi stati in grado di conformarsi alle nuove regole. Tali incongruenze hanno di fatto condotto ad una "diversa" imposizione delle imprese minori che, facendo eccezione, non assolvono il dovere di una contabilità strettamente analitica e, quindi, eludono la tassazione del reddito effettivo⁽¹⁷⁾.

1.4 Sulla base di quanto detto si arriva, alla fine, alla deroga per le imprese minori (e per quelle minime) che, non solo sono ammesse alla contabilità semplificata, ma sono addirittura tassate secondo criteri specifici (e, in alcuni casi, con coefficienti forfettari). E ciò anche se non sembra corretto, in via di principio, tassare con criteri diversi imprese che si differenziano solo per le dimensioni e per le attività che svolgono⁽¹⁸⁾. Il principio normativo che indicava la tassazione del

¹⁵ Anche per l'elevato numero di controlli da effettuare che non hanno condotto a verifiche periodiche.

¹⁶ D'altro canto la riforma del 1971 aveva esteso l'obbligo della analiticità delle dichiarazioni e della tenuta delle scritture contabili riaffermando il reddito effettivo come nozione fondamentale di reddito a base dell'imposizione pur in presenza di un numero molto elevato di contribuenti. Un numero elevato di contribuenti avrebbe determinato, infatti, l'impossibilità di gestire una imposta personale sul reddito nel rispetto generalizzato del principio fondamentale dell'attività di accertamento stabilito dalla riforma stessa.

Su tali aspetti si veda Pedone [1984], p. 52 e ss.

¹⁷ La semplificazione concessa alla fascia dei contribuenti minori ha indotto una larga parte degli stessi a considerare l'agevolazione come un metodo per decidere l'ammontare di imposta che si voleva pagare in ciascun periodo e non come un sistema per tassare il reddito effettivo. Cfr. Marchetti [1987] e [1987a].

¹⁸ Peraltro il numero di contribuenti "minimi", vale a dire con un volume di affari inferiore ai diciotto milioni, non era del tutto da trascurare. Nel 1983, infatti, dai dati ministeriali sul volume di

reddito effettivo (pur con modalita' differenti) di tutte le imprese, piccole o grandi, viene meno nel momento in cui coesistono forme impositive normali e forfettarie che causano tentativi dei contribuenti di collocarsi in un ambito o nell'altro a seconda della propria convenienza e non sempre in modo del tutto lecito.

In definitiva la normativa aveva gia' indicato per un cospicuo numero di imprese minori (quelle minime) una sostituzione del criterio del reddito effettivo con l'applicazione di criteri forfettari, tralasciando altresì qualsiasi riferimento al criterio di "competenza" che sembrava aver caratterizzato inderogabilmente la determinazione del reddito d'impresa. Ancora l'uso di un qualsiasi coefficiente di forfettizzazione provoca trattamenti differenziati, e quindi iniqui, anche per i contribuenti che si trovano nella fascia di ricavi immediatamente al di sopra del limite fissato per l'applicabilita' dei suddetti coefficienti o che esercitano l'attivita' nell'ambito di una stessa categoria⁽¹⁹⁾.

Se l'introduzione di alcune "semplificazioni" per i contribuenti (con una organizzazione amministrativo-contabile così contenuta da non rendere possibile e conveniente la tenuta di una contabilita' complessa e completa) può essere valutata positivamente non bisogna per questo dimenticare che, di fatto, ci si trova di fronte ad una triplice procedura di determinazione del reddito⁽²⁰⁾: per le imprese minori,

affari dichiarati ai fini IVA risulta che ben il 48.2% dei contribuenti ha volume d'affari inferiore od uguale ai 18 milioni.

Va ricordato che anche negli anni precedenti la situazione non sembra essere sostanzialmente diversa: nel 1977, ad esempio, rispetto al totale dei contribuenti IVA quelli con volume di affari fino a 6 milioni erano il 39%, mentre il 54% non superava i 12 milioni di lire (su questo punto si veda Lunelli [1981], p. 2831).

¹⁹ Va ricordato che il calcolo del reddito mediante il procedimento forfettario (cioè l'applicazione di coefficienti di redditività per fasce di ammontare dei ricavi) era ammesso per le imprese "minime" con ricavi non superiori ai 18 milioni "artigiane" o esercitanti attività di commercio al minuto oppure alberghiera, di somministrazione di bevande al pubblico, di trasporto o, infine, di intermediazione nel commercio (art. 72-bis, DPR 597 del 1973).

Facendo riferimento a ciascuna delle suddette categorie si può immediatamente intuire come si possano verificare difformità tali da rendere iniqua l'applicazione di un solo coefficiente di redditività. Tanto più ingiusta appare l'unicità del calcolo con riferimento alla situazione estremamente eterogenea che caratterizza l'universo delle imprese artigiane.

²⁰ Sostanzialmente a seconda del livello dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta.

infatti, si arriva alla determinazione del reddito contrapponendo alcuni componenti positivi e alcuni negativi (tra i quali alcuni sono ben individuati mentre altri sono ricordati in modo generico)⁽²¹⁾. Non sembra opinabile la convinzione che a diverse determinazioni di reddito corrispondano diverse configurazioni di reddito tassato⁽²²⁾.

1.5 La definizione e configurazione di reddito utilizzate dalla normativa fiscale è noto che comportano implicazioni sia di ordine economico sia di efficienza del sistema tributario. È altresì evidente che, oltre alle eventuali disparità di trattamento tra imprese "simili" operanti in uno stesso settore⁽²³⁾, si possano determinare diverse spinte e gradi di evasione a seconda della complessità dell'onere contabile e normativo o di controllo.

La certezza che ormai questi meccanismi apparivano così radicati al punto da decretare il fallimento pieno della riforma tributaria induceva un intervento legislativo che tanto più sanciva l'introduzione di criteri forfettari sia nel campo dell'Iva che del reddito per i contribuenti a contabilita' semplificata (o minori). Con il decreto 853/1984 si cerca di tamponare la situazione determinatasi⁽²⁴⁾.

²¹ In questo caso specifico non si può partire dall'utile di bilancio poiché non esiste il bilancio quale documento contabile ai fini fiscali.

²² La normativa, peraltro, avrebbe dovuto recepire alcune correzioni per far sì che i coefficienti di redditività rappresentassero con il minor danno possibile la situazione di una impresa "media" del settore attuando, così, l'applicazione di un criterio legato al "reddito medio ordinario".

Il forfait verrebbe a configurarsi come un reddito normale. Ma è pur vero che il reddito normale dovrebbe essere "limitato alle fasce di contribuenti minori, per i quali è troppo costoso l'accertamento da parte del fisco in relazione al maggior gettito, e che trovano certamente costosa la contabilita' ordinaria" (si veda Dallera [1989], p. 21).

²³ L'impresa minore è individuata dal volume di affari. Di fatto in un limite quantitativo si individua un requisito soggettivo (nella imposizione diretta si fa particolare riferimento ad un elemento più propriamente soggettivo escludendo dalla fattispecie delle imprese minori e prescindendo da qualsiasi volume d'affari, le società di capitali e gli enti commerciali soggetti ad Irpeg).

²⁴ "È certo però, che gli ultimi provvedimenti del cosiddetto "pacchetto Visentini" hanno avuto come obiettivo anche quello di azzerare la formazione del credito nell'ambito dei contribuenti minori (forfettari), e di conseguenza di annullare tutte le pratiche di

ricorrendo ad una soluzione che attraverso la forfettizzazione delle spese e l'accertamento induttivo arriva, forse, ad una tassazione con criteri medio-ordinari.

Peraltro l'accertamento induttivo assume in questo contesto un significato diverso da quello contemplato nella disciplina ordinaria del DPR 600. Qui l'accertamento diventa un elemento centrale alla logica del forfait: il contribuente non potendo dilatare le spese potrebbe ricorrere alla riduzione dei ricavi; l'accertamento si configura come un ausilio all'amministrazione per controllare volume di affari e ricavi dei contribuenti con strumenti puramente induttivi (facendo, così, tanto più riferimento a criteri di imposizione medio ordinari).

1.6 Gli aspetti appena accennati unitamente alla consistente evasione esistente fra i contribuenti minori hanno condotto alla introduzione, con il dl 853/1984, convertito nella L. 17/1985, di particolari criteri di detrazione di alcune spese (mediante coefficienti forfettari)⁽²⁵⁾ nei riguardi dei soggetti a contabilità semplificata. L'allontanamento dai dettati della riforma tributaria è evidente; sanciscono tale distanza la forfettizzazione (seppure non globale) delle spese, che implica un rifiuto dei criteri analitici volti alla tassazione del reddito effettivo, nonché l'accertamento induttivo certamente modellato su un qualche criterio di medio-ordinarietà.

Si è, nei fatti, arrivati ad applicare un regime sostanzialmente diverso per "alcune" imprese rispetto ai soli criteri di semplificazione formale esistenti in precedenza. Si giunge così ad individuare nell'impresa minore quel soggetto "che, avendo un volume di affari inferiore ad un determinato ammontare (...780 milioni,.....) applica un regime particolare di determinazione dell'IVA e del reddito, non rigorosamente analitico e comunque difforme da quello ordinario. Con la

rimborso ad essi relative" (Campa, Dalleria [1985], p.193).

²⁵ Ma come fa rilevare Campa "... già prima dell'intervento di Visentini, la struttura del nostro sistema fiscale aveva due caratteristiche: dal lato dell'Irpef una struttura praticamente forfettaria, che nelle elaborazioni teoriche e dottrinarie veniva considerata una fattispecie eccezionale, mentre invece, dato il numero delle imprese, doveva essere considerata una fattispecie normale; ...". Cfr. Campa (p. 26) in Tramontana (a cura di) [1987].

Il sistema non è forfettario in senso proprio poiché i coefficienti forfettizzano solo alcune spese ordinarie.

L. 17/1985 è stato fatto ciò che con la riforma non era stato realizzato, e cioè si è creato uno status di "imprenditore minore", ben identificabile perché soggetto ad un regime diverso da quello ordinario⁽²⁶⁾.

Naturalmente esisteva una giustificazione rilevante per l'introduzione del regime di forfait nei confronti dei contribuenti già in contabilità semplificata: una enorme massa di contribuenti non poteva di fatto essere soggetta ad accertamento analitico d'imposta⁽²⁷⁾ e, nel contempo, mostrava una forte tendenza all'evasione⁽²⁸⁾.

Va detto che il contenuto dell'articolo relativo all'accertamento induttivo si manifesta in contrasto con i canoni che nella riforma tributaria ammettevano in termini di eccezionalità il ricorso alla determinazione del reddito in modo induttivo. Peraltro con tale articolo si attribuisce per la prima volta agli uffici finanziari il potere di determinare induttivamente i compensi ed i ricavi e si punta a considerare come elementi di riferimento (dimensioni e ubicazione dei locali, beni strumentali impiegati, numero e qualifica degli addetti, etc..) alcuni elementi che pur dovendo essere noti possono dare adito a valutazioni soggettive per la presunzione di un maggior reddito e, quindi, di una più elevata capacità contributiva⁽²⁹⁾.

²⁶ F. Marchetti [1987], p. 545.

²⁷ Ciò non solo per il fatto che il numero dei contribuenti era eccessivo ma anche per il ricorso alla contabilità non analitica della maggior parte di essi.

²⁸ Il numero di contribuenti con un modesto volume di affari risultava considerevole.

Peraltro Campa osserva che nel sistema Iva si era rilevata una tendenza a dichiarare acquisti pari alle vendite per vari anni consecutivi e tale circostanza era tanto maggiore quanto più basso era il fatturato dichiarato. Ne conseguiva un elevato numero di imprese minori a contabilità semplificata con versamenti di imposta irrisori o addirittura con posizioni creditorie.

Su tali aspetti si veda Marchetti [1985] e la citazione di Campa ivi contenuta (p. 242).

²⁹ Su tale aspetto specifico si veda Pezzinga A., Determinazione dei redditi d'impresa e professionali -Disattesi i principi della riforma tributaria-, in Il Fisco, n. 36, 1984.

Gli uffici delle imposte dirette e dell'Iva possono, previa richiesta al contribuente di chiarimenti da inviare entro 45 gg., rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi della contabilità semplificata determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei compensi ovvero dei

La Visentini si manifesta con l'estensione del regime forfettari sia nell'ambito delle imposte dirette che dell'Iva: per coloro che si trovavano in contabilità semplificata venivano ridotte le categorie di costi detraibili integralmente. In sostituzione dei costi non detraibili venivano introdotte detrazioni forfettarie rapportate in percentuale al volume di affari e diverse in relazione al tipo di attività⁽³⁰⁾. Ma il criterio di forfettizzazione adottato risulta rigido e generale e indipendente dalle eventuali esigenze dei settori e delle diverse località⁽³¹⁾.

Pur se la Visentini ter si configurava come accettazione dell'inefficienza degli uffici e dell'amministrazione finanziaria e come tentativo di supplire alle loro inadempienze, dopo il quadriennio di applicazione si arriva alla constatazione della fondatezza di quanto aveva affermato un esiguo numero di esperti contrapponendosi alla "filosofia" dominante. Secondo costoro "sistemi diretti ad assoggettare ad imposta categorie di contribuenti secondo criteri di determinazione (sostanzialmente) automatica del reddito medio ordinario possono essere giustificati solo con riguardo ad un universo molto limitato di imprese e professionisti con ridottissimi volumi di affari"⁽³²⁾.

Peraltro il sistema a forfait di Visentini sembra contenere (per la struttura stessa del forfait e per l'accertamento induttivo nei confronti dei soggetti forfettari) un impulso tendente implicitamente a far optare un consistente numero di imprese verso la contabilità ordinaria⁽³³⁾.

corrispettivi di operazioni imponibili sulla base di presunzioni derivabili, in funzione del tipo di attività svolta, da alcuni elementi quali: locali, beni strumentali, addetti, acquisti di materie prime, semilavorati, etc., consumi di energia, carburanti, assicurazioni stipulate.

In ogni caso si rendeva necessario il ricorso al massimo rigore probatorio, affinché gli uffici non potessero incorrere in determinazioni induttive arbitrarie che avrebbero potuto produrre il solo effetto di far aumentare il già consistente contenzioso tributario.

³⁰ Si vedano al riguardo le Tabb. A e B contenute nella L. 17/1985 relative, rispettivamente, alle percentuali di forfettizzazione da applicare all'Iva e all'Irpef.

³¹ Cfr. Campa [1987], cit.

³² Gallo [1989], p. 9.

³³ Campa osserva come circa il 20-25% delle imprese siano passate dal regime semplificato a quello ordinario. Si veda Campa, p. 33 (in

1.7 Le carenze di carattere pratico e strumentale rilevate nella Visentini non dovevano aver costituito una grossa preoccupazione dato il carattere di temporaneità esplicito nella proposta. Peraltro il carattere di opzionalità non sarebbe risultato conciliabile con la continuità nel tempo o permanenza.

Il provvedimento non è, infatti, concepito come disciplina di carattere permanente, né potrebbe esserlo; viene, bensì, previsto come strumento che per un verso avrebbe determinato acquisizione immediata di materia imponibile che si sottrae all'imposizione e, per un altro verso, dovrebbe consentire un periodo di tempo sufficiente per studiare ed introdurre discipline meno empiriche e con carattere permanente.

La disciplina temporanea proposta non viene a pregiudicare alcune delle potenziali soluzioni che successivamente possono essere ritenute idonee.

Sulle riflessioni da compiere nel periodo di applicazione già la relazione al disegno di legge risulta chiara; si afferma, infatti, che il triennio doveva consentire innanzitutto che nel riordinamento dell'amministrazione, nella ristrutturazione degli uffici e nella revisione delle procedure fossero compiuti i passi reputati indispensabili al funzionamento effettivo di ogni sistema tributario improntato sulla serietà.

La temporaneità della normativa Visentini conduce ad una altra fase legislativa (L. 154 del 1989)⁽³⁴⁾ in cui si impone con più intensità "la logica della determinazione analitica del reddito effettivo in base ai criteri della competenza economica, sia per l'aumento del numero dei soggetti a contabilità ordinaria sia perché si fa più concreta la

Tramontana [1987]).

Anche i calcoli da noi effettuati sul passaggio delle imprese alla contabilità ordinaria evidenziano come una quota di imprese (con volume di affari fino a 780 milioni) superiore al 32% -equivalente a circa un milione e mezzo di imprese, di cui quasi un terzo appartenente ai settori del commercio all'ingrosso e al minuto- risultava nel 1985 aver scelto la contabilità ordinaria. Dai dati Iva emerge, peraltro, che tale numero, negli anni seguenti, è andato aumentando. Si veda, al riguardo, la Tab. di p. 31-32 e quanto indicato nella nota 79.

³⁴ D.L. 2 Marzo 1989, n.69 convertito, con modificazioni, nella L. 27 Aprile 1989, n. 154.

possibilita' di applicare tali criteri anche alle imprese in contabilita' semplificata⁽³⁵⁾. Nel contempo per le categorie "a rischio"⁽³⁶⁾ si introduce l'applicazione di coefficienti presuntivi di reddito che permettono la ricostruzione del reddito sulla base di parametri riproducenti le diverse condizioni per tipo di attivita', categoria e classe (oltre a dare ulteriore forza all'accertamento induttivo). I coefficienti presuntivi di reddito e di corrispettivi imponibili Iva devono essere determinati ogni anno dalla amministrazione finanziaria (e pubblicati entro il 31 dicembre) e sono valori medi scaturiti da molteplici variabili espressioni di elementi quantitativi e di qualita'⁽³⁷⁾. Tali coefficienti costituiscono il presupposto giuridico per la rettifica della dichiarazione dei redditi ed Iva nei confronti dei soggetti forfettari e a contabilita' semplificata.

Nel provvedimento si rintraccia una diversa funzione attribuibile agli elementi deduttivi ed extra-contabili e alla contabilita' formale: i coefficienti dovrebbero, infatti, rispondere alla esigenza di determinare dei valori limite entro i quali collocare l'impresa media e soltanto al di sopra dei suddetti valori limite la contabilita' riassume il ruolo di strumento di salvaguardia⁽³⁸⁾. Per ottemperare a tale compito i

³⁵ Longobardi, Razzano [1989], p. 5.

³⁶ Cfr. Gallo [1989], p. 9 e ss.

³⁷ Gli elementi su cui vengono elaborati tali coefficienti sono: a) settore di attivita' economica; b) localizzazione geografica; c) dimensione del comune e caratteristiche socio-economiche; d) dimensione dei locali; e) numero, qualita' e retribuzione degli addetti; f) consumi di materie prime, semilavorati, merci; g) consumi di energia; h) beni strumentali impiegati; i) numero di prestazioni mediamente eseguibili in tempo unitario.

³⁸ Va tenuto presente che le imprese che adottano la contabilita' semplificata devono sempre dichiarare un utile, in quanto non e' loro consentito presentare una dichiarazione dei redditi con perdita (art. 79, comma 6, T.U.). Con l'introduzione di uno "zoccolo duro" relativo all'utile il contribuente che vuol calcolare il reddito in base ai costi e ricavi effettivi di competenza dell'esercizio deve ricorrere alla contabilita' ordinaria.

Peraltro tale situazione rende impraticabile l'opzione per le imprese forfettarie che volessero adottare la contabilita' semplificata in quanto, oltre all'obbligatorieta' di un reddito, l'opzione per il regime semplificato determina, per l'impresa forfettaria, sempre maggiori oneri e mai un vantaggio sotto il profilo economico (l'onere fiscale non potra' essere inferiore a quello del regime originario di appartenenza, mentre le spese per la tenuta delle scritture contabili saranno sicuramente maggiori a quelle della tenuta

coefficienti di congruita' dovevano scaturire dalla individuazione di un complesso di funzioni interdipendenti che esprimessero in modo stabile, all'interno di ogni categoria esaminata, gli aspetti salienti, la loro manifestazione contabile e contributiva⁽³⁹⁾.

E' nel volume dei ricavi che viene individuato il fulcro cui far riferimento per ricercare la normalita' di gestione, la stabilita' delle relazioni con elementi contabili oltre che con elementi qualitativi⁽⁴⁰⁾. La tendenza e' verso una definizione di normalita' che assume senso proprio quando si fa riferimento ad un universo che soddisfa il requisito della variabilita' minima.

Va precisato che a fronte della possibilita' di emettere migliaia e migliaia di accertamenti i coefficienti avranno una funzione principalmente deterrente: chiunque per non incappare in un accertamento che puo' essere paventato come sicuro cerchera' di adeguarsi ai coefficienti (ovviamente tale funzione e' legata alle caratteristiche di veridicita' e di aderenza alla realta' dei coefficienti)⁽⁴¹⁾.

Nel provvedimento legislativo si comprende il ricorso a coefficienti presuntivi di reddito che dovrebbero, in qualche modo, costituire (dopo una attenta ed estesa indagine statistica in tutti i settori di attivita')⁽⁴²⁾ strumenti di riferimento per verificare l'attendibilita' e la

dei libri del regime forfettario).

³⁹ I coefficienti tengono conto solo di alcune situazioni specifiche. I coefficienti di congruita' prendono in esame: 1) importo base di fatturazione; 2) dimensione dei locali; 3) retribuzioni degli addetti; 4) consumi energetici; 5) beni strumentali impiegati; 6) acquisti di materie prime, semilavorati, merci.

Tali valori sono stati messi in rapporto ai ricavi per trarne dei valori medi per settore. Il disegno o strategia che si intende perseguire e' banale: tutti coloro che si scosteranno in misura sensibile dai coefficienti avranno automaticamente l'accertamento.

⁴⁰ Il reddito e' ricavato in modo residuale. Su tutti questi aspetti si veda Longobardi, Razzano [1989], cit.

⁴¹ Peraltro e' opportuno osservare come ci si trovi sostanzialmente in presenza di una tendenza capace di modificare il corso degli eventi: infatti si assiste ad una affermazione del forfait come remora al controllo. La tendenza sembra volgere alla generalizzazione poiche' si fa riferimento allo stesso metodo (con riferimento dei coefficienti applicati alle rendite catastali) anche per altre forme impositive quali, ad es., l'imposta di registro e l'Invim.

⁴² Non ultima la revisione dei coefficienti presuntivi per l'anno in

veridicità del dichiarato rispetto al valore mediamente rilevato per ciascuna tipologia di contribuente. In qualche modo il rischio collegato all'operazione potrebbe essere quello di andare incontro ad una sorta di duplicazione del cosiddetto "redдитometro"⁽⁴³⁾.

Se, in fin dei conti, i coefficienti esprimono uno strumento di valutazione della normalità allora ci si può realmente riferire a quel processo di normalizzazione⁽⁴⁴⁾ che, nel tempo, è andato assumendo importanza sia per l'introduzione del redдитometro⁽⁴⁵⁾ sia per il progressivo affermarsi dei regimi forfettari. Peraltro il redдитometro stesso si configura come un esempio indiretto di forfettizzazione. Di fatto il redдитometro è un procedimento presuntivo fondato su parametri tendenti alla determinazione sintetica del reddito. Se il redдитometro è apparso come un metodo relativamente efficace per l'accertamento ed il controllo fiscale va ricordato che anche nella determinazione di singoli tipi di reddito (che compongono il reddito complessivo) l'impiego di metodi indiretti provoca problemi non trascurabili molto spesso legati alla rilevanza che può essere attribuita

corso.

Per l'elaborazione dei coefficienti si è fatto ricorso ai dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel maggio di quest'anno (che non risentono più del forfait di Visentini). Le nuove informazioni disponibili, ad es.: rimanenze iniziali e finali, dovrebbero consentire una migliore calibratura degli indicatori e delle deduzioni.

Anche in questa fase continuano, però, le critiche delle associazioni di categoria che, da un lato, ribadiscono le difformità dalla realtà dei risultati che scaturiscono dalle percentuali per il calcolo del reddito presunto e, dall'altro, richiedono l'applicazione dei coefficienti esclusivamente per verificare la sola congruità dei ricavi facendo perno in particolare sulle voci relative alla rotazione di magazzino ed ai ricarichi.

⁴³ Su tali aspetti si rimanda all'analisi di Longobardi e Razzano, cit.

⁴⁴ Sulla normalizzazione della base imponibile si rinvia a Pace [1989].

⁴⁵ Il redдитometro, costruito come un sistema di indici e coefficienti volti alla quantificazione di un reddito minimo attribuibile ad un soggetto con determinate caratteristiche e comportamenti, si basa su un modello di utilizzo del reddito e di struttura dei consumi. Questa impostazione mette in evidenza una base imponibile che si situa tra il concetto di reddito entrata e quello di reddito consumo.

Queste considerazioni sono state approfondite da Gambale [1989], a cui si rimanda per una analisi complessiva.

al parametri e coefficienti di redditività⁽⁴⁶⁾.

2. Confrontabilità dei dati derivanti da fonti diverse.

2.1 La costruzione del sistema forfettario è stata probabilmente effettuata da Visentini con riguardo alle informazioni scaturenti dalle statistiche fiscali. Sulla attendibilità di tali informazioni non possiamo però dire molto; abbiamo, quindi, tentato di verificare tali ipotesi ricorrendo anche all'uso dei dati derivanti da fonti diverse seppur avendo presente il fatto che tali dati possono essere poco attendibili per problemi collegati anche a fenomeni evasivi ed elusivi, a non completezza delle rilevazioni, etc.. Il controllo dell'attendibilità delle statistiche fiscali viene svolto per gli anni 1983 e 1985; anni in cui l'introduzione di diversi e nuovi criteri di determinazione forfettaria della tassazione unitamente all'esistenza di indagini Istat di possibile riscontro impongono con maggiore enfasi una verifica della adeguatezza delle informazioni esistenti e sulla convenienza ed opportunità del loro uso.

L'analisi peraltro si rivolge ad alcuni particolari settori di attività (commercio all'ingrosso, commercio al minuto, intermediari del commercio); l'individuazione dei settori risente naturalmente di diversi opportuni criteri di scelta. Da un lato sono gli aspetti strettamente fiscali che hanno indotto tale scelta e, dall'altro, sono considerazioni relative alla confrontabilità dei dati originati da fonti diverse unitamente alla alta capacità di rappresentare le caratteristiche più diffuse delle dimensioni di piccole imprese. In particolare, relativamente al primo aspetto è, già, la stessa normativa fiscale del 1983 ⁽⁴⁷⁾ che

⁴⁶ Su questo punto si rimanda a Pedone [1984], p. 65 e ss.

".. il redдитometro, non dovrebbe essere indirizzato soltanto verso i soggetti che espongono un particolare tenore di vita, ma anche nei confronti di coloro che mostrano una generica capacità contributiva" (Gambale, cit., p. 17).

⁴⁷ I redditi di impresa minore potevano essere determinati forfettariamente solo da titolari di imprese con ricavi nell'anno 1983 non superiori 18 milioni di lire se appartenenti alle seguenti categorie: imprese artigiane iscritte all'albo di cui alla L.25.7.1956, n. 860; esercizi per il commercio al minuto, prestazioni alberghiere, somministrazione di bevande e alimenti al pubblico e

pone i settori indicati al centro della applicabilit  del forfait seguita poi dai criteri dettati da Visentini, ampiamente diffusi tra le stesse categorie (48).

Il controllo di conformit  delle statistiche fiscali, tenendo anche conto della presenza di imprese con minori obblighi contabili o con processi di determinazione del reddito di tipo forfettario, potrebbe essere pi  facilmente ottenuta con il ricorso a informazioni integrate

nelle mense aziendali, intermediari e rappresentanti di commercio (ad esclusione dei commissionari) nonch  esercenti trasporti ed attivit  connesse. I coefficienti di redditivit  sono indicati nella L. 53 del 28.2.1983.

48 Per le categorie del commercio e' stata notata nell'Iva (si veda Banca d'Italia [1985]) una consistenza notevole dei crediti di imposta dovuta al fatto che in tali settori mediamente viene dichiarato un volume d'affari inferiore agli acquisti. Per tali categorie le percentuali di ricarico rispetto ai costi risultano basse (circa l'8-9%) tanto da risultare negative per i contribuenti con bassi volumi di affari dichiarati (nello studio citato si fa notare come con la scelta della contabilit  semplificata i crediti di imposta verrebbero annullati; da cio' potrebbe derivare una tendenza alla scelta della contabilit  ordinaria almeno da parte dei contribuenti con volume d'affare pi  elevato mentre i contribuenti ai livelli pi  bassi potrebbero valutare il maggior costo per la tenuta della contabilit  ordinaria ancora pi  oneroso della eventuale maggiore imposta dovuta con la contabilit  semplificata).

Una verifica che abbiamo effettuato sui dati delle dichiarazioni Iva presentate fino al 1988 ha confermato come i coefficienti di ricarico risultino mediamente bassi per il settore del commercio al minuto (addirittura con valori intorno al 5-6%), mentre nel commercio all'ingrosso i valori rilevati per i suddetti coefficienti sono consistentemente pi  elevati e questo, gi , per le classi di volume di affari superiori ai 18 milioni. Mediamente il coefficiente di ricarico tra i soggetti forfettari di quest'ultima categoria risulta essere (nel periodo d'imposta 1985-1987) tra il 18 ed il 26%. La stessa procedura applicata alle imprese in regime normale ha evidenziato percentuali medie di ricarico leggermente superiori, ma sostanzialmente in linea, per il commercio al minuto a fronte, invece, di percentuali consistentemente pi  ridotte nel commercio all'ingrosso rispetto alle corrispondenti rilevate tra i soggetti forfettari. E' questa una particolarit  che ci sembra significativo mettere in relazione con risultati analoghi ottenuti applicando i criteri del forfait di Visentini ai dati Istat; risultati che, a loro volta, mostrano esito conforme con quanto evidenziato dalla Confcommercio [1988] circa la penalizzazione che il sistema del forfait di Visentini sembra aver operato nei confronti di alcuni comparti economici non fosse altro per il fatto che viene constatata una discordanza tra i costi effettivi ed i valori contenuti nella tab. B quali indicatori di costi presunti (nel senso che i costi effettivi risultano sistematicamente sottovalutati rispetto alle percentuali della Tab. B).

provenienti da pi  fonti utili. I problemi legati a tale stima sono ancora consistenti; si tratta, infatti, di risolvere gli annosi problemi di omogeneizzazione delle fonti stesse. Peraltro ci sembra che alle suddette difficolt  vada aggiunta la perplessit  circa una apparente diversit  (o non esaustivit ) tra gli universi di riferimento delle singole fonti.

L'analisi delle differenze strutturali, concettuali e di metodo tra l'anagrafe tributaria(49) e le indagini Istat e', qui, finalizzata non solo ad approfondire le relazioni tra le fonti statistiche ma, anche, attraverso un loro uso integrato ad individuare un potenziale ed efficace metodo di stima dell'evasione fiscale. In particolare si cercher  di evidenziare come la diversa consistenza del fenomeno in alcuni settori di attivit  e in alcuni gruppi di imprese possa risultare funzionale al tipo di normativa vigente.

Per le imprese minori il problema assume connotazioni del tutto particolari stante il fatto che tali imprese, si e' supposto, siano interessate a consistenti processi evasivi. Gi , da alcuni(50) e' stato notato come le imprese minori(51) possano mostrare una considerevole propensione alla evasione anche sulla base della convinzione che la sporadicit  e discontinuit  dei controlli unitamente alle mancanze della normativa consentono di tenere, senza molti timori, una contabilit  poco veritiera e non del tutto credibile. E' certo che entrambi questi elementi (accertamenti non periodici e carenze di impostazione nella attuazione delle semplificazioni formali) hanno indotto un processo di

49 In questo caso il riferimento e' sia alle informazioni scaturenti dalle statistiche relative alle imposte sul reddito sia sulle statistiche relative all'IVA.

50 Le condizioni e le dimostrazioni scientifiche relativamente alla impossibilit  di procedere ad un accertamento analitico nei confronti della quasi totalit  dei contribuenti e relativamente all'evasione esistente nell'Iva e, quindi, nelle imposte dirette sono state sottolineate da Campa [1984], cit., e da Marchetti [1985], cit.

51 "La contabilit  di particolari categorie di imprese minori e' stata introdotta dall'art. 2 del d.p.r. 30.11.1977, n. 888 al fine di semplificare gli adempimenti contabili delle imprese con un volume di affari non superiore a 12 milioni (il limite e' stato portato a 18 milioni con effetto dal 1 gennaio 1983 dell'art. 3 d.l. 30.12.1982, n. 953, convertito nella legge 53/1983).

In tali imprese, il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditivit  e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate" (Dezzani [1986], p. 219).

Infedeltà tributaria di non trascurabile entità⁽⁵²⁾.

Connessi a ciò sono alcuni degli aspetti caratteristici delle imprese italiane: se è tipica nella struttura della maggioranza dei settori di attività la prevalenza di piccole imprese, così come il commercio risulta caratterizzato, in particolare, da una estrema parcellizzazione dei piccoli punti vendita, è altresì logico ritenere che sia pressoché coincidente una tale configurazione d'impresa con quella fiscale della impresa minore che è in condizione di determinare il reddito con criteri forfettari⁽⁵³⁾. Infine per la confrontabilità delle informazioni da fonti diverse è possibile usare per gli anni che ci interessano⁽⁵⁴⁾ le indagini Istat effettuate separatamente per le imprese con meno di 20 addetti e con più di 20 addetti⁽⁵⁵⁾.

⁵² Peraltro anche dall'analisi dell'Intergruppo costituito per una prima valutazione dei risultati del regime forfettario appare chiaramente che "l'utilizzo del sistema di determinazione forfettaria dei redditi si è frequentemente accompagnato ad un contenimento del volume dei ricavi e, quando possibile, abbinando detrazioni forfettarie a detrazioni analitiche ha consentito anche di ridurre il reddito" (da Ministro delle Finanze, Secit [1987], p. 12).

⁵³ E che, presumibilmente, le ridotte dimensioni rendono conveniente rispetto all'elevato costo che si dovrebbe sostenere per la tenuta di una contabilità ordinaria.

Ancora va puntualizzato che tra le unità produttive del settore "commercio" sono diffusissime le imprese con un fatturato estremamente basso mentre solo marginalmente è interessato il settore industria. Inoltre in quest'ultimo settore è diffusa la figura giuridica delle società di capitali che proprio per questa loro configurazione non possono ricorrere al sistema forfettario.

⁵⁴ Più precisamente, come vedremo, per il 1983 e con minore confrontabilità per il 1985 e per il 1987.

⁵⁵ Il numero degli addetti è stato sempre considerato un buon indicatore per le dimensioni delle imprese. In questo caso intendiamo comprendere le piccole imprese (probabilmente le "minori" e "minime" secondo la definizione fiscale) tra quelle con meno di 20 addetti.

2.2 Il confronto e l'integrazione di informazioni da fonti diverse, nel nostro caso Istat⁽⁵⁶⁾ e fisco⁽⁵⁷⁾, può avvenire solo dopo una attenta verifica della corrispondenza tra le definizioni di costi e ricavi utilizzate nelle due fonti. Se la definizione di fatturato utilizzata dall'Istat non si discosta per difformità sostanziali dal concetto di ricavi presente nel fisco⁽⁵⁸⁾, consistenti problemi sorgono nel momento in cui si vanno a confrontare le configurazioni di costo. Esaminando le singole componenti dei costi si giunge alla conclusione che un buon grado di omogeneità è rilevabile solo tra la definizione usata dal fisco per il "costo dei beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi" e quella Istat per "Acquisti merci e materiali vari"⁽⁵⁹⁾.

La non rispondenza per le altre voci di costo scaturisce non solo da definizioni difformi nelle singole fonti ma, soprattutto, da informazioni differenti circa alcune componenti. Si rileva, ad esempio, una non completa informazione sulle voci di costo contenute nella indagine Istat sulle imprese con meno di 20 addetti rispetto a quella

⁵⁶ Le indagini Istat cui facciamo riferimento sono, come noto, quelle relative a "Fatturato, prodotto lordo, investimenti delle imprese industriali, del commercio, dei trasporti e comunicazioni e di alcuni tipi di servizi" e "Indagine sul prodotto lordo delle piccole imprese" (e per il 1987 a "Conti economici delle imprese con addetti da 10 a 19). Prioritariamente faremo riferimento al 1983 essendo questo l'anno in cui disponiamo di informazioni su tutte le fonti utilizzate. In particolare per l'Istat va detto che, mentre l'indagine sulle imprese con più di 20 addetti viene effettuata annualmente, l'indagine sulle imprese con meno di 20 addetti è stata effettuata saltuariamente ed i primi dati pubblicati sono stati solo quelli relativi al 1983.

⁵⁷ In particolare i dati relativi alle Dichiarazioni dei redditi. Ricorreremo ai dati Iva solo per colmare eventuali discrepanze e per una più esaustiva interpretazione dei fenomeni qualora si verificassero lacune nei dati.

⁵⁸ Con riferimento sia alle imprese, alle imprese minori che a quelle minime.

⁵⁹ Sono stati operati degli aggiustamenti anche all'interno di questa voce, prima di procedere ai confronti quantitativi, poiché nei dati fiscali per le sole imprese minori nella voce di costo sono comprese le variazioni delle giacenze. Si è, quindi, proceduto apportando ai dati Istat relativi alle imprese con meno di 20 addetti (nella presunzione che ci sia una sorta di corrispondenza tra piccole imprese e imprese minori) la seguente correzione

Acquisti di merci e materiali vari - aumento delle giacenze + diminuzione delle giacenze

al fine di rendere del tutto compatibili le due informazioni.

con piu' di 20 addetti⁽⁶⁰⁾, cosi' come sono evidenziabili difformita' o non completezza nelle notizie relative ai costi riportati nei vari modelli fiscali⁽⁶¹⁾. Peraltro nella fonte fiscale sono rilevabili ulteriori incongruenze legate al diverso obbligo cui sono soggette le imprese minori a determinazione forfettaria rispetto alle altre imprese⁽⁶²⁾.

Il livello di disaggregazione cui si puo' giungere per il confronto

⁶⁰ Una ulteriore precisazione si rende necessaria relativamente all'universo di riferimento delle indagini Istat. Per il 1983 e relativamente all'indagine sulle piccole imprese il campione di imprese intervistate e' stato individuato con prioritario riferimento ai dati censuari (aggiornati con i dati delle iscrizioni ai registri delle CCIAA per le sole imprese con 10 o piu' addetti e fermi al 1981 per le imprese con meno di 10 addetti) e successivamente rapportati all'universo; nel 1985 i dati della rilevazione non sono stati riportati all'universo e si riferiscono solo alle circa 10.000 imprese che hanno dato risposte valide (tali imprese sono circa il 6.5% delle imprese nella fascia 10-19 addetti al Censimento 1981). Come ben si vede questo secondo anno di indagine si differenzia dal precedente nella metodologia seguita ma anche nelle imprese oggetto di rilevazione (solo quelle con addetti da 10 a 19 e per tener conto delle variazioni nel tempo del numero degli addetti i limiti della classe stessa sono stati ampliati considerando le imprese con minimo 8 e massimo 23 addetti). Similmente a questa seconda indagine la metodologia sottostante i risultati della rilevazione relativa al 1987.

Oggetto della rilevazione sul "prodotto lordo...." sono le imprese con piu' di 20 addetti risultanti dallo schedario Sirio costituito sulla base del Censimento 1981 e aggiornato con apposita rilevazione.

⁶¹ La specificazione dei costi varia nei modelli di dichiarazione dei redditi a seconda del regime tributario dell'impresa e a seconda dell'imposta cui e' soggetta (impresa o impresa minore, mod. 740 o 750, prospetto dei costi e ricavi, Irpef o Irpeg).

⁶² Nel 1983 le imprese minori a determinazione forfettaria nel prospetto dei costi e ricavi non dovevano indicare i costi di acquisto delle materie prime (gia' compresi nel forfait). Tali imprese erano tenute alla sola indicazione dei costi totali ottenuti come differenza tra i ricavi ed il reddito calcolato forfettariamente. E' evidente, quindi, l'incompletezza di informazioni anche nella fonte fiscale (questo creera' dei problemi nel momento in cui tenteremo di costruire degli indici sul grado di aderenza o di corrispondenza di una fonte sull'altra): ne risulta a prima vista un numero di imprese con costi totali maggiore rispetto a quelle con costi per l'acquisto di materie prime.

Peraltro le imprese e le imprese minori (non forfettarie) essendo tenute ad un diverso regime contabile a seconda del volume di ricavi conseguito e, ovviamente, della configurazione giuridica e fiscale evidenziano (come gia' accennato), nelle loro dichiarazioni dei redditi, informazioni relative ai costi sostenuti sensibilmente diverse (e spesso difficilmente confrontabili sotto il profilo della omogeneita' interna).

dei costi risente di tutte queste limitazioni tanto che correttamente possono esser messe a confronto solo le due voci di costo relative all'acquisto di materie prime e merci.

Peraltro della comparabilita' tra le fonti dovremo esser cauti, nel momento del raffronto diretto tra le singole voci, in quanto piu' interessati al possibile uso integrato delle singole informazioni scaturenti da universi sicuramente non coincidenti e, quindi, singolarmente non esaustivi⁽⁶³⁾.

2.3 Procediamo ora al confronto tra le componenti prima richiamate in modo da evidenziare quanto accennato circa il grado di copertura di una fonte rispetto all'altra⁽⁶⁴⁾.

⁶³ Un primo tentativo di confronto l'avevamo gia' fatto sul numero delle imprese rilevate dal Censimento 1981 rispetto al numero delle stesse dichiarato al Fisco. Le informazioni differiscono sensibilmente e non nella direzione supposta: sono infatti le imprese dichiarate al Fisco ad essere piu' numerose rispetto a quelle risultanti dal Censimento. Anche ulteriori suddivisioni effettuate relativamente alla forma giuridica non ci hanno dato risultati particolarmente significativi.

Riportiamo sinteticamente, qui di seguito, il grado di copertura dei dati censuari su quelli fiscali relativamente alle diverse forme giuridiche delle imprese (e ai comparti del commercio da noi analizzati, vale a dire il commercio all'ingrosso, quello al minuto, gli ambulanti e gli intermediari del commercio):

Cens/Fisco:	Individ.	Soc.Pers.	Soc.Cap.	Totale
	0.90	0.78	1.33	0.90

Un tentativo analogo e' stato effettuato in una ricerca attinente una tesi di laurea dove si e' riusciti ad evidenziare il rapporto tra imprese presenti nel censimento '81 e nelle dichiarazioni Iva presentate nel 1984 a seconda dello stato giuridico e delle classi di dipendenti (pur consapevoli di lacune dovute al raffronto tra fonti riferentesi ad anni diversi). Ne scaturisce un risultato interessante poiche' sembrano essere le sole imprese senza dipendenti a discostarsi significativamente dai valori censuari. Sembra che le due fonti possano considerarsi sufficientemente coincidenti per quanto riguarda le medie e grandi imprese mentre sono assolutamente diverse per le piccole imprese (i dati censuari costituiscono, in quest'ultimo caso, solo il 52,9% in rapporto a quelli Iva). Nella stessa tesi di laurea era stato confrontato il numero totale di imprese risultante nel censimento '81 con le dichiarazioni Iva relative allo stesso anno: il grado di copertura dei dati censuari su quelli Iva era pari allo 0.79%.

⁶⁴ Il confronto avverra' d'ora in poi mettendo al numeratore dei rapporti il dato fiscale mentre al denominatore metteremo i dati

Con riferimento all'anno d'imposta 1983:

	FISCO	ISTAT(**)	FISCO/ISTAT
	(a)	(b)	(a/b)
COSTI⁽⁶⁵⁾:			
Comm.Ingros.	124.283.367	150.510.859	0.8257
Comm.Minuto			
+Ambulanti	108.120.834	139.745.307	0.7737
Intermediari	3.354.510	3.999.768	0.8387
Tot.Commerc.	235.758.711	294.255.934	0.8012
RICAVI:			
Comm.Ingros.	177.310.940	192.402.653	0.9216
Comm.Minuto			
+Ambulanti	160.850.837	182.353.345	0.8821
Intermediari	11.458.049	9.193.194	1.2463
Tot.Commerc.	349.619.826	383.949.192	0.9106

derivanti dalle indagini Istat.

⁶⁵ Si deve tener conto che nel fisco la minor consistenza dei costi di materie prime rispetto all'Istat (soprattutto con riferimento al commercio al minuto, ma anche un po' per il commercio all'ingrosso) può esser imputata al dato fiscale che non ingloba le imprese forfettarie (queste infatti, dato il sistema di applicazione del forfait dichiarano solo i costi totali e non quelli di acquisto delle materie prime). Nel caso degli "intermediari" la differenza necessariamente si riduce perché non sempre hanno necessità di materie prime per l'esercizio della loro attività.

COSTI/RIC.⁽⁶⁶⁾:

Comm.Ingros.	0.7009	0.7823	0.8959
Comm.Min+Amb.	0.6721	0.7663	0.8770
Intermediari	0.2927	0.4351	0.6727
Tot.Commerc.	0.6743	0.7664	0.8798

(**) In questo caso nei dati relativi ai costi delle imprese con meno di 20 addetti (cioè, per le imprese da noi considerate come rappresentative della categoria delle piccole imprese e, quindi, minori dal punto di vista fiscale) si è tenuto conto, nei costi, della variazione delle giacenze similmente a quanto si evince dai dati fiscali.

Al di là del fatto che i dati fiscali appaiono costantemente più contenuti⁽⁶⁷⁾ dei dati Istat il raffronto tra costi e ricavi delle due fonti evidenzia un maggior peso dei costi sui ricavi nell'Istat rispetto all'analogo dato fiscale, ma non ci consente di trarre ulteriori puntuali informazioni.

Per capire qual'è l'esatta struttura delle informazioni derivabili dalle due fonti cerchiamo di disaggregare il più possibile il confronto tra i dati in nostro possesso; mostriamo, nella tabella che segue, l'eventuale corrispondenza tra numerosità delle imprese per regime tributario per dimensione e tra i rispettivi ricavi medi.

⁶⁶ Con riferimento alla differenziazione appena accennata presente nei costi si è provato a depurare i dati di fonte fiscale delle informazioni relative alle imprese forfettarie (peraltro le informazioni disponibili sono solo riferite alle imprese individuali forfettarie, vale a dire alle sole forfettarie dichiaratesi nel mod. 740). L'intento era di rendere ancora più omogenei i dati del raffronto. Il risultato non ha modificato molto i rapporti espressi nella tavola: il valore dei rapporti all'interno della fonte fiscale è variato in aumento solo di qualche decimo di punto percentuale (il rapporto riferito agli intermediari è cresciuto di circa due punti), mentre una seppur lieve variazione può esser registrata nel rapporto complesso tra le fonti (qui la variazione è di un punto con esclusione degli intermediari il cui dato cresce di quattro punti percentuali) dove il dato fiscale mostra una maggiore copertura.

⁶⁷ Con l'unica eccezione dei ricavi dichiarati dagli intermediari.

<u>Tipo di impresa</u>	<u>Numero</u>	<u>Ricavo medio</u>
<u>Commercio all'ingrosso:</u>		
<u>Fisco</u>		
Mod.740:Impresa	7537	1932,9766
" " Impresa minore ⁽⁶⁸⁾	63459	190,2352
		(195,6450)
Mod.750:Impresa	10626	2326,7069
" " Impresa minore	25987	290,7465
Mod.760	29794	3973,6525
Tot. Fisco	137403	1290,4463
<u>Istat</u>		
Imp.>20 addetti	3758	23624,0000
Imp.<20 addetti	109750	944,1791
Tot. Istat	113508	1695,0580
<u>Commercio Minuto(+Ambulanti):</u>		
<u>Fisco</u>		
Mod.740:Impresa	8081	1153,3137
" " Impresa Minore	765503	94,1655
		(107,6515)
Mod.750:Impresa	6053	1970,3137
" " :Impresa minore	74707	182,1690
Mod.760	19801	2722,2468
Tot. Fisco	874145	184,0001

⁶⁸ Sinteticamente riportiamo il numero delle imprese minori in regime forfettario ed i valori del ricavo medio dichiarato (nel solo Mod. 740):

Comm. ingrosso	2309	46,963(*)
Comm. minuto + ambulanti	108839	12,799
Intermediari	91797	7,524
Tot. Commercio	202945	10,802

(*) Va sottolineato come un valore medio di ricavo superiore ai 18 milioni (limite massimo per l'assoggettabilità al forfait) sia indicativo della presenza tra i forfettari di imprese il cui ammontare di ricavi è consistentemente superiore al limite posto dalla normativa fiscale. Con molta probabilità le considerazioni fatte in precedenza sulla assenza di periodicità nei controlli trovano ragione nel comportamento dei contribuenti che si dichiarano forfettari pur non avendone i requisiti (almeno quantitativi).

<u>Istat</u>		
Imp.>20 addetti	2713	10864,8606
Imp.<20 addetti	929387	164,4922
Tot. Istat	932100	195,6370

Intermediari:

<u>Fisco</u>		
Mod.740:Impresa	1731	185,3056
" Impresa minore	223497	25,2884
		(37,6704)
Mod.750:Impresa	567	2271,1341
" Impresa minore	11098	36,6739
Mod.760	4118	920,5095
Tot. Fisco	241011	47,5416

<u>Istat</u>		
Imp.>20 addetti	98	11777,5612
Imp.<20 addetti	83211	96,3388
Tot. Istat	83309	110,0799

Tot. Gen. COMMERCIO:

<u>Fisco</u>		
Mod.740:Impresa	17349	1395,4428
" " Impresa minore	1052909	85,2952
		(103,0817)
Mod.750:Impresa	17246	2199,7930
" " Impresa minore	111792	192,9649
Mod.760	53713	3278,2542
Tot. Fisco	1253009	279,0179

<u>Istat</u>		
Imp.>20 addetti	6569	18177,7379
Imp.<20 addetti	1122348	235,6818
Tot. Istat	1128917	340,0839

N.B.: I dati riportati tra parentesi indicano il ricavo medio delle imprese minori qualora si escludano le imprese minori in regime forfettario (per i ricavi medi di queste ultime imprese si veda la nota 68).

Anche quanto appena evidenziato non ci illumina molto sulle relazioni e le corrispondenze tra le due fonti⁶⁹, anzi la sensazione che se ne trae conferma quanto accennato all'inizio di questo capitolo circa l'appartenenza delle informazioni a due universi relativamente poco coincidenti.

D'altra parte i dati fin qui visti non ci danno alcuna delucidazione sulle possibili relazioni intercorrenti tra le rilevazioni fiscali e quelle Istat: anche una ipotetica conformità tra le persone giuridiche sotto il profilo fiscale e le imprese con più di venti addetti rilevate dall'Istat viene clamorosamente a cadere. Non è possibile evidenziare alcuna relazione, fondata su presupposti accettabili, per la numerosità delle imprese, per il volume di ricavi dichiarato e rilevato e, ne tantomeno, per il valore medio dei ricavi. Peraltro la sensazione che se ne può trarre è che le informazioni aggregate consentono un lieve miglior grado di corrispondenza (anche se con un significato del tutto trascurabile ai nostri fini) proprio dovuto al fatto che nel dato

⁶⁹ Vediamo, qui di seguito, come esista una grossa discrepanza anche tra i dati relativi alla numerosità delle imprese. Peraltro, ora, la discrepanza si inverte nel senso che a livello di numerosità sono i dati fiscali ad essere sensibilmente più elevati di quelli Istat (a tal proposito non si deve dimenticare la metodologia utilizzata dall'Istat per le indagini):

N. imprese Fisco/Istat

Comm. ingrosso	1.210	(1.190)
Comm. minuto+ambulant	0.938	(0.821)
Intermediari	2.892	(1.790)
Tot. commercio	1.110	(0.930)

(N.B. Tra parentesi sono stati indicati i rapporti relativi a tutte le imprese avendo escluso le forfettarie)

Escludendo le forfettarie si evidenzia una consistente variazione nei rapporti (ovviamente laddove esse sono rilevanti numericamente) ad esclusione del commercio all'ingrosso. Settore questo che, secondo una rigorosa interpretazione della normativa fiscale, difficilmente potrebbe esser ammesso al regime forfettario.

Il commercio al minuto presenta una anomalia nei dati fiscali, così come in senso opposto è rilevabile tra gli intermediari. Nel primo caso è possibile pensare che una parte di piccoli commercianti non si dichiarò al fisco, mentre nel secondo caso si potrebbe ipotizzare che l'Istat non riesca ad individuare una buona parte dei "piccoli" intermediari (si noti al riguardo come varia il rapporto quando si escludono i forfettari) stante un possibile trade off tra le due categorie per errore di collocazione quando si dichiarano all'uno o all'altro (ci spinge a supporre ciò la compensazione risultante nei dati del totale).

aggregato si compensano effetti contrapposti⁷⁰).

3. Alcune considerazioni finali.

Quanto appena verificato sulla non esistenza di alcuna apparente relazione tra informazioni di carattere fiscale ed aspetti scaturenti dalle rilevazioni dell'Istat ci spinge con fondatezza a ritenere che qualsiasi meccanismo di forfait si basi esclusivamente sui dati fiscali; così come riteniamo sia stato indotto a fare lo stesso Visentini.

Abbiamo già avuto modo di notare⁷¹ come un indicatore parziale della penalizzazione che ha prodotto il sistema a forfait di Visentini nei confronti di alcuni soggetti economici si può evincere dalla non concordanza tra costi effettivi e valori indicativi di costi presunti

⁷⁰ Proprio per chiarire la possibile corrispondenza torniamo velocemente sul forfait fiscale (nella ipotesi che i dati dei forfettari possano in qualche modo inficiare tale relazione): di fatto quanto possiamo mettere in evidenza nel dettaglio ci dice che se i soggetti dichiaratisi forfettari possono modificare il dato mostrando una certa incidenza sul numero delle imprese, nulla viene a modificarsi per i ricavi data l'esiguità degli ammontari dichiarati. Sempre con riferimento ai forfettari si potrebbe avanzare anche un tentativo di valutazione di quanti tra tali soggetti assumono la configurazione di società di persone (pochissimi soggetti che compilano il mod. 750 ma che non sono stati oggetto di rilevazione specifica nelle statistiche fiscali) tenendo conto della procedura di calcolo del forfait esistente nel 1983. Ora, dato che nel prospetto dei costi e dei ricavi le imprese minori forfettarie non sono tenute alla indicazione dei costi per materie prime, possiamo tentare di ricostruire in modo del tutto approssimativo il numero dei forfettari sottraendo dal numero dei soggetti che hanno dichiarato ricavi il numero di coloro che hanno sostenuto spese per materie prime, etc. Il risultato di tale operazione (Soc. di persone forfettarie = Imp. minori con Ricavi - Imp. minori con Costi di esercizio):

Comm. Ingrosso	3480
Comm. Min.+Ambul.	9288
Intermediari	7717
Tot. Commercio	20485

Anche il numero di questi soggetti forfettari è esiguo (è circa il 15% delle società di persone) e sicuramente è rappresentato in eccesso dato che la determinazione puramente quantitativa, così come è stata effettuata, ingloba anche quei soggetti (ad esempio un numero non trascurabile di intermediari) che per il tipo di attività esercitata non sono soggetti all'acquisto di materie prime, merci e simili (e che non è assolutamente detto che siano forfettari).

Ancora una volta i risultati ottenuti non modificano quanto già affermato.

⁷¹ Si veda nota 48.

contenuti nella Tab. B (contenuta nella L. 17/1985 e riferentesi ai coefficienti di detrazione forfettaria relativi all'imposta sui redditi). L'applicazione dei criteri di forfait di Visentini ai dati Istat tende a confermare quanto già denunciato dalla Confcommercio⁽⁷²⁾ circa una sistematica sottovalutazione dei costi effettivi rispetto alle percentuali di Tab. B, evidenziando altresì una consistente perdita di deduzioni a fini fiscali calcolata sul fatturato⁽⁷³⁾.

⁷² Confcommercio [1987].

⁷³ Facendo riferimento agli accorpamenti effettuati dalla Confcommercio per comparare dati relativi a categorie di soggetti economici o settori tra loro non omogenei, abbiamo ottenuto per il periodo 1983-1987 i seguenti risultati:

Confronto tra coefficienti di deduzione forfettaria (Tab. B) e coefficienti derivabili dalle indagini Istat(*).

Attiv. Economica	Tab. B (1)	Indagini (2)	Differenza (1 - 2)
------------------	---------------	-----------------	-----------------------

1983

comm.ingrosso	81,5	86,7	- 5,2
comm.minuto	69,2	78,7	- 9,5
intermediari	22,0 (17,0)	55,1	-33,1

1985

comm.ingrosso		88,9	- 7,4
comm.minuto		85,5	-16,3
intermediari		77,5	-55,5

1986

comm.ingrosso		86,9	- 5,4
comm.minuto		85,6	-16,4
intermediari		76,9	-54,9

1987

comm.ingrosso		87,6	- 6,1
comm.minuto		86,2	-17,0
intermediari		82,1	-60,1

(*) Il riferimento è alle indagini Istat sulle piccole imprese (già cit.).

I dati hanno evidenziato altresì una incidenza percentuale molto bassa dei costi deducibili analiticamente rispetto a quelli forfettizzabili, anche con riguardo a quanto indicato nella stessa L. 17/1985.

Il rischio di una tale operazione è evidente: la valutazione non corretta dei coefficienti di deduzione potrebbe determinare oneri

Peraltro in sede di predisposizione del sistema forfettario si rinuncia all'uso dei coefficienti di forfait quali strumenti di conoscenza da impiegare per la lotta all'evasione non potendo cogliere con informazioni aggregate quanto viene fatto a livello disaggregato o viceversa.

Tralasciando considerazioni e valutazioni sul gettito potenziale o sulle modificazioni prodotte sullo stesso dalla introduzione delle nuove misure i sistemi di forfait possono configurarsi come tentativi per ridurre il grado di evasione anche se, a priori, non si è affatto certi della loro aderenza alla realtà e, quindi, della loro correttezza.

Non avendo alcun universo di riferimento non si ha neppure la percezione dell'entità dell'errore in cui si può incorrere; la consapevolezza che si sia sbagliato per eccesso è derivabile soltanto, successivamente, dall'analisi di quanto è accaduto in seguito all'introduzione dei coefficienti di forfait. Una manifestazione di ciò si è, per es., verificata nel passaggio di un numero cospicuo di imprese, anche con volume di affari non elevato, alla contabilità ordinaria nonostante il costo sufficientemente sostenuto che implica la tenuta di una tale contabilità. La tabella che segue sulla numerosità delle imprese ne è una dimostrazione (i valori sono espressi in migliaia).

Classi di V.A.	1984	1985		1986		1987	
		Norm.	Forf.	Norm.	Forf.	Norm.	Forf.
Totale	Settori						
0 - 18	2195	451,8	1682,5	500,4	1620,2	525,3	1553,9
18-100	1521	481,4	1120,6	484,1	1132,5	489,9	1165,4
100-480	714	519,1	227,1	542,7	235,3	576,9	263,1
480-780	100	88,7	28,1	96,1	29,7	104,5	35,1
> 780	175	189,7	-	205,6	-	228,6	-
Totale	4707	1730,7	3058,5	1828,9	3018,0	1925,2	3018,2
(*)		33,5		34,9		35,9	

tributari sproporzionati rispetto alla effettiva realtà economica delle imprese.

Comm. Ingrosso

0 - 18	45,7	24,4	22,2	28,6	21,2	32,4	20,1
10-100	36,8	14,1	23,7	15,6	22,2	16,7	20,7
100-480	55,4	36,9	19,7	37,1	19,0	37,8	19,2
480-780	16,4	14,4	3,1	14,9	3,4	15,4	4,2
> 780	40,8	44,4	-	46,4	-	50,3	-
Totale	195,1	134,2	68,9	142,6	65,8	152,6	64,4
(*)		56,6		59,3		61,4	

Comm. Minuto

0 - 18	259,9	34,3	219,3	42,2	209,0	48,1	192,7
18-100	455,1	111,6	339,4	108,4	325,2	107,6	310,6
100-480	272,7	186,5	88,6	193,3	88,9	200,8	94,5
480-780	30,4	23,2	18,1	26,1	18,0	28,5	19,6
> 780	32,2	31,3	-	36,0	-	41,4	-
Totale	1050,1	386,9	665,5	406,0	641,3	426,4	617,6
(*)		34,8		36,6		38,4	

(*) Valore % dei contribuenti a regime normale con V.A. minore di 780 milioni rispetto al complesso dei contribuenti che potenzialmente poteva esercitare l'opzione.

Emerge chiaramente come le imprese con volume di affari fino a cento milioni fossero nettamente a favore del regime forfettario mentre tra le imprese con volume d'affari superiore a tale limite iniziava a prevalere l'opzione per la contabilità ordinaria: assistiamo, cioè, ad una maggiore propensione all'opzione per il regime ordinario da parte di contribuenti con volume d'affari (V.A.) mediamente più alto.

Una tale distribuzione nelle scelte delle imprese sembra mostrarsi quasi come una costante indipendentemente dai settori di attività economica osservati. Unica notazione leggermente diversa assume il commercio all'ingrosso dove alla tendenza generale, già più marcata rispetto agli altri settori, si aggiunge una caratterizzazione relativa alla scelta prevalente del regime normale anche da parte delle imprese con volume d'affari più basso (tra 0 e 18 milioni)⁽⁷⁴⁾; caratterizzazione che

⁷⁴ Già nella Relazione dell'Intergruppo (costituito per una prima valutazione dei risultati del regime forfettario) [1987] si era notato che "con una sorta di schematizzazione si può affermare che 150

tanto più sembrava consolidarsi nel tempo.

E' opinione ormai diffusa e condivisa che esista considerevole evasione tra le piccole imprese anche se non si hanno informazioni puntuali sul fenomeno. Visentini ha ritenuto di dover ricorrere al forfait pur nella assenza di informazioni e dati sulla situazione reale delle imprese (tali dati non sono disponibili neppure oggi) e, probabilmente, e' caduto in errore per eccesso. Peraltro, l'accertamento induttivo nei confronti dei soli soggetti forfettari, unitamente alla convenienza economica⁽⁷⁵⁾, si palesa come ulteriore potenziale strumento che spinge a scegliere il regime di contabilità ordinaria.

E sicuramente la convenienza economica e' il riferimento a cui prioritariamente va ricondotta anche la scelta di permanere nel regime forfettario, nel senso che probabilmente sono rimasti in tale regime solo coloro che non incorrevano in una perdita di carattere economico. Volendo far riferimento all'Iva di competenza si può notare come la differenza nel valore medio di tale variabile possa essere indice della convenienza relativa a stazionare nel sistema prescelto. I dati riportati qui di seguito delineano quanto osservato.

milioni di ricavi ha costituito il livello di indifferenza della scelta (maggiore costo di tenuta delle scritture = risparmio d'imposta), al di sotto del quale il maggior costo era superiore al risparmio, rendendo conveniente il regime forfettario, e viceversa, al di sopra, maggior costo inferiore al risparmio, rendendo conveniente optare per il regime ordinario" (p. 23).

Peraltro si aggiungeva che la maggior propensione al forfettario sembrava risultare per tutte le categorie per le quali maggiore risultava la percentuale di contribuenti con volume d'affari inferiore ai 100 milioni. (p.21).

⁷⁵ La Relazione dell'Intergruppo [1987] precisa che il motivo economico che ha spinto più di 1 milione di contribuenti ad optare per il regime ordinario: "in altri termini avviene che, mentre l'Iva detraibile dichiarata dai non forfettari e' l'85,8% dell'Iva sulle cessioni, quella dichiarata dai forfettari, applicando i coefficienti di detrazione dettati dalla legge oltre alle detrazioni analitiche, e' notevolmente più bassa e pari al 62,4% (p. 21).

Iva di competenza:

Valori medi (milioni) Reg. normale Forfait

1985

Tot. Settori 7,555 2,014

Comm. ingrosso 5,665 2,294

Comm. minuto 3,360 1,684

Intermediari 4,317 2,017

1986

Tot. Settori 10,310 2,148

Comm. ingrosso 8,953 2,430

Comm. minuto 4,097 1,680

Intermediari 4,926 2,177

1987

Tot. Settori 10,467 2,421

Comm. ingrosso 9,738 2,819

Comm. minuto 4,640 1,873

Intermediari 5,882 2,400

Una ulteriore indicazione della possibile ambiguità generabile dal sistema di forfait è rintracciabile nello scostamento dell'ammontare dell'Iva di competenza effettiva (calcolata secondo il procedimento del forfait) dal corrispondente ammontare di Iva di competenza teorica⁽⁷⁶⁾; in quest'ultimo caso si è, nella generalità⁽⁷⁷⁾, in presenza di una Iva di competenza effettiva di ammontare superiore a quella teorica. Ciò vuol dire che in un calcolo teorico i contribuenti sarebbero tenuti ad un versamento di entità inferiore rispetto a quello cui sono invece soggetti. Una minore Iva di competenza derivante dalla procedura di calcolo ordinaria è riconducibile verosimilmente alla compressione degli

⁷⁶ Vale a dire l'Iva calcolata con la procedura ordinaria (Iva dovuta meno Iva sugli acquisti).

⁷⁷ Solo per il commercio all'ingrosso e gli intermediari si è trovato che la forfettizzazione dell'Iva detraibile ha determinato una minore Iva di competenza. Tali settori, o meglio coloro che appartenendo a tali settori sono rimasti nel regime forfettario, hanno tratto un vantaggio dalla forfettizzazione. Da ciò otteniamo, comunque, una ulteriore conferma della rigidità dei coefficienti di Visentini nel senso che si evidenzia la convenienza o meno alla opzione del regime per certi settori nei confronti di altri, così come si nota una maggior influenza del costo derivante dalla contabilità ordinaria nell'indirizzare la scelta.

acquisti che, nel caso esaminato, non entrerebbero nel calcolo di riferimento dell'Iva a forfait⁽⁷⁸⁾.

Va tuttavia precisato che Visentini nella predisposizione del sistema di forfait ha caratterizzato il funzionamento dell'intero sistema con una fondamentale peculiarità: ha cioè istituito un complesso organico di strumenti che è lasciato alla libera scelta dei contribuenti. E questa caratteristica assume un ruolo a salvaguardia dei contribuenti: coloro che pagano di più possono avere convenienza a passare a contabilità ordinaria⁽⁷⁹⁾. Ma se gli strumenti a cui si ricorre per accertare e controllare la contabilità ordinaria non presentano caratteristiche di correttezza, raffinatezza e, soprattutto, di periodicità

⁷⁸ Peraltro tale differenza dovrebbe risultare approssimata per difetto risentendo della flessione degli acquisti (flessione più volte evidenziata nella relazione dell'Intergruppo [1987]) che una parte dei contribuenti forfettari non ha interesse a registrare.

⁷⁹ Indicatore indiretto della preferenza per il regime ordinario è la percentuale di soggetti a regime normale con volume d'affari (o V.A.) non superiore a 780 milioni (limite per l'opzione al forfait) rispetto al totale dei soggetti in questo regime. Altresì il numero di soggetti con V.A. fino a 780 milioni in contabilità ordinaria rispetto alla totalità dei contribuenti con lo stesso volume di affari nel 1984 fornisce un riferimento delle scelte attuate.

Numero Imprese (in migliaia):

V. A.	1984	1985	1986	1987
<i>Tot. Settori</i>				
fino		Norm. Forf.	Norm. Forf.	Norm. Forf.
780mil.	4532	1541 3058	1603 3018	1696 3018
Tot.	4707	1730 3058	1828 3018	1925 3018
<i>Comm. Ingrosso</i>				
fino				
780mil.	154	90 69	96 66	102 64
Tot.	195	134 69	142 66	152 64
<i>Comm. Minuto</i>				
fino				
780mil.	1018	356 666	370 641	385 617
Tot.	1050	387 666	406 641	426 617

I valori qui riportati possono contenere delle imprecisioni per effetto della applicazione dei criteri contenuti nella normativa; già nella Relazione dell'Intergruppo [1987] (p. 30) si rilevava l'esistenza di "frange di contribuenti ordinari rimasti tali (a prescindere dall'opzione), nonostante avessero ricavi al di sotto del limite dei 780 milioni; e frange di contribuenti entrati nel regime forfettario pur avendo ricavi superiori al limite".

e ricorrenza -se, quindi, la probabilit  di incorrere in un accertamento e' bassa- e' attendibile che i contribuenti saranno tanto piu' disposti a correre il "rischio" di un accertamento⁽⁸⁰⁾ nel senso che la valutazione soggettiva del contribuente circa la probabilit  di essere esaminato e scoperto evasore risulta determinare il comportamento da tenere⁽⁸¹⁾.

L'inadeguatezza dei controlli produce una pluralita' di effetti riducendo il contenuto logico e la congruenza dei medesimi sistemi di forfait per il fatto stesso che tali controlli coprono sempre soltanto un 1% delle dichiarazioni.

⁸⁰ Nel 1989, ad es., la percentuale di accertamenti effettuati rispetto ai redditi dichiarati e' stata per il commercio al minuto dell'1,6% e per il commercio all'ingrosso del 2,7%.

Mediante il numero dei controlli e' contenuto sia con riguardo ai settori di attivita' che agli anni di imposta. Si veda Ministero delle finanze [1990].

⁸¹ Naturalmente la decisione di evadere, cioe' la decisione di dichiarare o non dichiarare qualcosa che comporta incertezza nei risultati o nelle conseguenze della decisione presa, puo' dipendere da molti altri fattori (e, nel contempo, puo' influire sugli stessi fattori) quali il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, quindi il congestionamento, la possibilit  e/o convenienza ad inoltrare ricorso (nonche' le variabili da cui tale attivita' dipende), l'ammontare della sanzione, etc.

La decisione del contribuente non dipende strettamente dalla probabilit  di accertamento o impunit  quanto dal livello di informazione dell'individuo. Per una rassegna su tali tematiche si veda Cassone, Cogno [1987].

BIBLIOGRAFIA

BANCA D'ITALIA [1985], Gli effetti sul gettito tributario della determinazione forfettaria dell'Iva, in Bollettino Economico, Roma.

CAMPA G. [1984], Il ruolo dell'Iva nel sistema fiscale italiano, in Problemi di Finanza Pubblica, vol. VII, Iacelli, Roma.

CAMPA G., DALLERA G. [1986], Il ruolo dell'Iva nel sistema tributario, in Gerelli E. (a cura di), Il sistema tributario oggi e domani, Franco Angeli ed., Milano.

CASSONE A., COGNO R. [1987], Il comportamento dell'evasore fiscale: una rassegna critica della letteratura, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, n. 3.

CONFCOMMERCIO [1987], Situazione reddituale dei soggetti forfettari, Roma.

DALLERA G. [1989], Per un'imposta sul reddito normale. Reddito normale, equita' e capacita' contributiva, Relazione tenuta al Convegno "Reddito effettivo o reddito normale", Roma, 3-4 Ottobre.

DEZZANI F. [1986], L'utilizzo fiscale della contabilit , in Gerelli E. (a cura di), Il sistema tributario oggi e domani, Franco Angeli ed., Milano.

EINAUDI L. [1967], Miti e paradossi della giustizia tributaria, Giulio Einaudi ed., Torino.

FORTE F., BONDONIO P., JONA CELESIA L. [1983], Il sistema tributario, in Trattato di Economia Pubblica, Vol. V, Giuffr  ed., Milano.

GALLO F. [1989], Il dilemma del reddito normale o reddito effettivo: il ruolo dell'accertamento induttivo, Relazione tenuta al Convegno "Reddito effettivo o reddito normale", Roma, 3 - 4 Ottobre.

LECCISOTTI M. [1989], Reddito effettivo o reddito normale?, Relazione tenuta al Convegno "Reddito effettivo o reddito normale", Roma, 3 - 4 Ottobre (gli Atti del convegno sono ora pubblicati in Leccisotti (a cura di), "Per una imposta sul reddito normale", Il Mulino, Bologna, 1990).

LONGOBARDI E., RAZZANO V. [1989], Effetti del nuovo regime fiscale per le imprese minori, Relazione tenuta al Convegno "Reddito effettivo o reddito normale", Roma, 3 - 4 Ottobre.

LUNELLI R. [1981], La tassazione delle imprese minori: critiche e proposte, in Legislazione e Giurisprudenza tributaria, n. 12, Dicembre.

MARCHETTI F. [1985], Le ragioni di un sistema forfettario: da uno studio di Giuseppe Campa, in Banche e Banchieri.

MARCHETTI F. [1987], Nozione di trattamento dell'impresa minore nel sistema tributario, in Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, n. 3, Settembre.

MARCHETTI F. [1987a], Nozione e trattamento dell'impresa minore nel sistema tributario (in particolare, evoluzione della figura a seguito dell'introduzione del regime forfettario), in Tramontana A. (a cura di), Problemi fiscali delle piccole imprese, Edizioni Scientifiche Italiane.

MARRELLI M., MARTINA R. [1989], Forme di normalizzazione del reddito ed evasione, relazione presentata al Convegno "Reddito effettivo o reddito normale", Roma Ottobre.

MINISTERO DELLE FINANZE, Servizio Centrale degli Ispettori Tributarî [1987], Relazione dell'Intergruppo costituito per una prima valutazione dei risultati del regime forfettario, Roma.

MINISTERO DELLE FINANZE [1990], Statistiche sugli accertamenti notificati ai fini Iva nel 1989, Roma.

PACE E. [1989], Forme di normalizzazione della base imponibile nella disciplina delle imposte dirette, Relazione presentata al Convegno "Reddito effettivo o reddito normale", Roma, 3-4 Ottobre.

PEDONE A. [1984], I problemi di gestione di un'imposta personale progressiva sul reddito estesa ad un elevato numero di contribuenti, in Gerelli E. e Vallani R. (a cura di), La crisi dell'imposizione progressiva sul reddito, Franco Angeli ed., Milano.

TRAMONTANA A. [1987] (a cura di), Problemi fiscali delle piccole imprese, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.

Elenco dei Quaderni pubblicati

- n.1 (febbraio 1979) MASSIMO DI MATTEO, Alcune considerazioni sui concetti di lavoro produttivo e improduttivo in Marx
- n.2 (marzo 1979) MARIA L. RUIZ, Mercati oligopolistici e scambi internazionali di manufatti. Alcune ipotesi e un'applicazione all'Italia
- n.3 (maggio 1979) DOMENICO MARIO NUTI, Le contraddizioni delle economie socialiste: una interpretazione marxista
- n.4 (giugno 1979) ALESSANDRO VERCELLI, Equilibrio e dinamica del sistema economico-semantica dei linguaggi formalizzati e modello keynesiano
- n.5 (settembre 1979) A. RONCAGLIA - M. TONVERONACHI, Monetaristi e neokeynesiani: due scuole o una?
- n.6 (dicembre 1979) NERI SALVADORI, Mutamento dei metodi di produzione e produzione congiunta
- n.7 (gennaio 1980) GIUSEPPE DELLA TORRE, La struttura del sistema finanziario italiano: considerazioni in margine ad un'indagine sull'evoluzione quantitativa nel dopoguerra (1948-1978).
- n.8 (gennaio 1980) AGOSTINO D'ERCOLE, Ruolo della moneta ed impostazione antiquantitativa in Marx: una nota
- n.9 (novembre 1980) GIULIO CIFARELLI, The natural rate of unemployment with rational expectations hypothesis. Some problems of estimation
- n.10 (dicembre 1980) SILVANO VICARELLI, Note su ammortamenti, rimpiazzi e tasso di crescita
- n.10 bis (aprile 1981) LIONELLO F. PUNZO, Does the standard system exist?
- n.11 (marzo 1982) SANDRO GRONCHI, A meaningful sufficient condition for the uniqueness of the internal rate of return
- n.12 (giugno 1982) FABIO PETRI, Some implications of money creation in a growing economy
- n.13 (settembre 1982) RUGGERO PALADINI, Da Cournot all'oligopolio: aspetti dei processi concorrenziali
- n.14 (ottobre 1982) SANDRO GRONCHI, A Generalized internal rate of return depending on the cost of capital
- n.15 (novembre 1982) FABIO PETRI, The Patinkin controversy revisited
- n.16 (dicembre 1982) MARINELLA TERRASI BALESTRIERI, La dinamica della localizzazione industriale: aspetti teorici e analisi empirica
- n.17 (gennaio 1983) FABIO PETRI, The connection between Say's law and the theory of the rate of interest in Ricardo
- n.18 (gennaio 1983) GIULIO CIFARELLI, Inflation and output in Italy: a rational expectations interpretation
- n.19 (gennaio 1983) MASSIMO DI MATTEO, Monetary conditions in a classical growth cycle
- n.20 (marzo 1983) M. DI MATTEO - M.L. RUIZ, Effetti dell'interdipendenza tra paesi produttori di petrolio e paesi industrializzati: un'analisi macrodinamica
- n.21 (marzo 1983) ANTONIO CRISTOFARO, La base imponibile dell'IRPEF: un'analisi empirica
- n.22 (gennaio 1984) FLAVIO CASPRINI, L'efficienza del mercato dei cambi. Analisi teorica e verifica empirica
- n.23 (febbraio 1984) PIETRO PUCCINELLI, Imprese e mercato nelle economie socialiste: due approcci alternativi
- n.24 (febbraio 1984) BRUNO MICONI, Potere prezzi e distribuzione in economie mercantili caratterizzate da diverse relazioni sociali
- n.25 (aprile 1984) SANDRO GRONCHI, On investment criteria based on the internal rate of return

- n.26 (maggio 1984) SANDRO GRONCHI, On Karmel's criterion for optimal truncation
- n.27 (giugno 1984) SANDRO GRONCHI, On truncation "theorems"
- n.28 (ottobre 1984) LIONELLO F. PUNZO, La matematica di Sraffa
- n.29 (dicembre 1984) ANTONELLA STIRATI, Women's work in economic development process
- n.30 (gennaio 1985) GIULIO CIFARELLI, The natural rate of unemployment and rational expectation hypotheses: some empirical tests
- n.31 (gennaio 1985) SIMONETTA BOTARELLI, Alcuni aspetti della concentrazione dei redditi nel Comune di Siena
- n.32 (febbraio 1985) POSCO GIOVANNONI, Alcune considerazioni metodologiche sulla riforma di un sistema tributario
- n.33 (febbraio 1985) SIMONETTA BOTARELLI, Ineguaglianza dei redditi personali a livello comunale
- n.34 (marzo 1985) IAN STEEDMAN, Produced inputs and tax incidence theory
- n.35 (aprile 1985) RICHARD GOODWIN, Prelude to a reconstruction of economic theory. A critique of Sraffa
- n.36 (aprile 1985) MICHIO MORISHIMA, Classical, neoclassical and Keynesian in the Leontief world
- n.37 (aprile 1985) SECONDO TARDITI, Analisi delle politiche settoriali: prezzi e redditi nel settore agroalimentare
- n.38 (maggio 1985) PIETRO BOD, Sui punti fissi di applicazioni isotoniche
- n.39 (giugno 1985) STEFANO VANNUCCI, Schemi di gioco simmetrici e stabili e teoremi di possibilità per scelte collettive
- n.40 (luglio 1985) RICHARD GOODWIN, The use of gradient dynamics in linear general disequilibrium theory
- n.41 (agosto 1985) M. MORISHIMA and T. SAWA, Expectations and the life span of the regime.
- n.42 (settembre 1985) ALESSANDRO VERCELLI, Keynes, Schumpeter, Marx and the structural instability of capitalism
- n.43 (ottobre 1985) ALESSANDRO VERCELLI, Money and production in Schumpeter and Keynes: two dichotomies
- n.44 (novembre 1985) MARCO LONZI, Aspetti matematici nella ricerca di condizioni di unicità per il Tasso Interno di Rendimento
- n.45 (dicembre 1985) NIKOLAUS K.A. LAUFER, Theoretical foundations of a new money supply hypothesis for the FRG.
- n.46 (gennaio 1986) ENRICO ZAGHINI, Una dimostrazione alternativa dell'esistenza di equilibri in un modello di accumulazione pura
- n.47 (febbraio 1986) ALESSANDRO VERCELLI, Structural stability and the epistemology of change: a critical appraisal
- n.48 (marzo 1986) JOHN HICKS, Rational behaviour: observation or assumption?
- n.49 (aprile 1986) DOMENICO MARIO NUTI, Merger conditions and the measurement of disequilibrium in labour-managed economies
- n.50 (maggio 1986) SUSAN SENIOR NELLO, Un'applicazione della Public Choice Theory alla questione della riforma della Politica Agricola Comune della CEE
- n.51 (maggio 1986) SERENA SORDI, Some notes on the second version of Kalecki's Business Cycle Theory
- n.52 (giugno 1986) PIERANGELO GAREGNANI, The classical theory of wage and the role of demand schedules in the determination of relative prices
- n.53 (luglio 1986) FRANCO BIRARDI, Crescita, sviluppo ed evoluzione: l'affermazione dei nessi strutturali sistematici e la combinazione di scienza, tecnologia ed economica nelle prime industrializzazioni
- n.54 (agosto 1986) M. AMENDOLA - J.L. GAFFARD, Innovation as creation of technology: a sequential model

- n.55 (settembre 1986) GIULIO CIFARELLI, Exchange rates, market efficiency and "news". Model specification and econometric identification
- n.56 (settembre 1986) ALESSANDRO VERCELLI, Technological flexibility, financial fragility and the recent revival of Schumpeterian entrepreneurship
- n.57 (ottobre 1986) FABIO PETRI, The meaning of the Cambridge controversies on capital theory: an attempt at communication
- n.58 (ottobre 1986) DANIELE CHECCHI, The international coordination of counter-cyclical policies
- n.59 (novembre 1986) ALESSANDRO VERCELLI, Probabilistic causality and economic models: Suppes, Keynes, Granger
- n.60 (dicembre 1986) LIONELLO F. PUNZO, J. Von Neumann and K. Menger's mathematical colloquium
- n.61 (dicembre 1986) MICHAEL BACHARACH, Three scenarios for fulfilled expectations
- n.62 (gennaio 1987) J. ESTEBAN and T. MILLAN, Competitive equilibria and the core of overlapping generations economies
- n.63 (gennaio 1987) ROBERT W. CLOWER, New directions for keynesian economics
- n.64 (febbraio 1987) MARCO P. TUCCI, A simple introduction to flexible functional forms and consumer behaviour theory
- n.65 (marzo 1987) NICOLA DIMITRI, Generalizations of some continuous time epidemic models
- n.66 (aprile 1987) MASSIMO DI MATTEO, Goodwin and the Evolution of a Capitalistic Economy: An Afterthought
- n.67 (maggio 1987) MASSIMO DI MATTEO, Early Discussions on Long Waves
- n.68 (giugno 1987) MASSIMO DI MATTEO, Warranted, Natural, and Actual Rates of Growth: Reflections of a Perplex
- n.69 (settembre 1987) LUISA MONTUSCHI, Inward-Looking development and import substitution in the Argentine Economy 1950-1980
- n.70 (dicembre 1987) GIANCARLO GANDOLFO and PIETRO CARLO PADOAN, The Mark V version of the Italian continuous time model
- n.71 (dicembre 1987) SILVANO VICARELLI, Impatience to consume, the utility of wealth and the rate of interest
- n.72 (gennaio 1988) OMAR CHISARI, Worker's assets, foreign debt and the dynamics of an economy
- n.73 (febbraio 1988) STEFANO VANNUCCI, On exactly strong-Nash-implementable power allocations
- n.74 (marzo 1988) PIER LUIGI LANDI, Aspetti economici della società anonima della strada ferrata Empoli-Siena o Centrale Toscana fino al 1859
- n.75 (aprile 1988) FRANCO BIRARDI, Generating the space of physical characteristics by means of elements which are discrete and limited over time (A note on innovation in chemical technologies)
- n.76 (maggio 1988) LILIA COSTABILE, Politica monetaria, debito pubblico e tasso di interesse
- n.77 (giugno 1988) GIUSEPPE DELLA TORRE, L'evoluzione dei sistemi finanziari nell'approccio contabile di Raymond Goldsmith. Alcune considerazioni analitiche
- n.78 (luglio 1988) FRANCESCO FARINA, Fattori tecnologici e transazionali nella divisione interindustriale del lavoro
- n.79 (ottobre 1988) FRANCESCO FARINA, Gli obiettivi della Banca d'Italia e i tassi d'interesse sul debito pubblico
- n.80 (novembre 1988) GIULIO CIFARELLI, La razionalità del tasso di cambio a termine e le "notizie": una analisi empirica
- n.81 (dicembre 1988) MAURO CAMINATI, Cyclical growth in a long-period perspective

- n.82 (gennaio 1989) LUIGI LUINI, Crescita esterna dell'impresa e teorie economiche
- n.83 (marzo 1989) LUIGI M. TOMASINI, A Scheme to Allocate Wastewater Rights
- n.84 (aprile 1989) STEFANO VANNUCCI, On Consistency Properties of some Strongly Implementable Social Choice Rules with Endogenous Agenda Formation
- n.85 (maggio 1989) AGOSTINO D'ERCOLE, Economia e Moneta in Schumpeter
- n.86 (maggio 1989) CHARLES GOODHART, What do Central Banks Do?
- n.87 (giugno 1989) PAOLO DEL GIOVANE, Foreign Firms' Behavior in the United States Market during the Dollar Cycle
- n.88 (giugno 1989) GÉRARD DUMÉNIL and DOMINIQUE LÉVY, The classical legacy and beyond
- n.89 (luglio 1989) RICCARDO FIORITO, Inventory accounting and profit evaluation
- n.90 (settembre 1989) NICOLA DIMITRI, On the robustness of the rational expectations hypothesis
- n.91 (settembre 1989) PIERMARIO PACINI, Expectations, learning and equilibrium in a non-walrasian model: a constructive approach
- n.92 (ottobre 1989) AGOSTINO D'ERCOLE, Sulla teoria monetaria del tasso di interesse di Schumpeter
- n.93 (ottobre 1989) UGO PAGANO, Firms, co-ordination and disequilibrium
- n.94 (novembre 1989) UGO PAGANO, Determinazione endogena dei diritti di proprietà in una economia di mercato
- n.95 (dicembre 1989) UGO PAGANO, Property rights, asset specificity, and the division of labour under alternative capitalist relations
- n.96 (dicembre 1989) MICHIO MORISHIMA, Wage differentials in Japan: 1958-1985
- n.97 (gennaio 1990) PIERPAOLO PIERANI - PIER LUIGI RIZZI, An econometric analysis of the olive oil market in Italy
- n.98 (febbraio 1990) ENRICO GIOVANNINI, Squilibri settoriali e dinamica macroeconomica di breve periodo: il caso dell'industria italiana
- n.99 (maggio 1990) GIULIO CIFARELLI Sui determinanti degli errori di previsione a termine nel mercato dei cambi
- n.100 (maggio 1990) EDITED BY MASSIMO DI MATTEO Celebrating R.M. Goodwin's 75 birthday
- n.101 (maggio 1990) OMAR O. CHISARI - JOSE' M. FANELLI Three-gap models, optimal growth and the economic dynamics of highly indebted countries
- n.102 (giugno 1990) FRANCESCO FARINA Italy's monetary policy inside the european monetary system
- n.103 (giugno 1990) STEFANO VANNUCCI On the closure operators of an effectivity function
- n.104 (giugno 1990) STEFANO VANNUCCI Struttura del mercato, giochi semplici e potenziali monopolistici
- n.105 (luglio 1990) STEFANO VANNUCCI A note on ergodic and vnn-stable sets of abstract games
- n.106 (luglio 1990) SIMONETTA BOTARELLI I nuovi estimi catastali: motivazioni ed effetti distributivi
- n.107 (luglio 1990) PIETRO PUCCINELLI Impresa e mercato un approccio dinamico
- n.108 (agosto 1990) UGO PAGANO Braverman, Harry (1920-1976)
- n.109 (agosto 1990) UGO PAGANO Property rights equilibria and institutional stability
- n.110 (settembre 1990) STEPHAN R. EPSTEIN Cities, regions and the late medieval crisis: Sicily and Tuscany compared

- n.111 (ottobre 1990) MAURO CAMINATI On the stability of long-period positions: an introductory note
- n.112 (ottobre 1990) MAURO CAMINATI Cicli endogeni in disequilibrio e congetture
- n.113 (ottobre 1990) AGOSTINO D'ERCOLE Il concetto di integrazione finanziaria internazionale, Problemi e prospettive
- n.114 (ottobre 1990) LIONELLO F. PUNZO Hilbert's mathematical formalism and the neoclassical revolution
- n.115 (ottobre 1990) BRUNO MICONI - PIER MARIO PACINI Price systems, bargaining theory and social relations
- n.116 (ottobre 1990) LIONELLO F. PUNZO J.-M. Grandmont on "temporary equilibrium: money, expectations and dynamics". Some Comments.
- n.117 (novembre 1990) GIULIO CIFARELLI Cointegration and the unbiased efficiency of the forward exchange rate

Alla presente Collana "gialla" di quaderni il Dipartimento di Economia Politica affianca una Collana "celeste" di monografie. I numeri pubblicati a tutt'oggi sono i seguenti:

- 1) GIUSEPPE DELLA TORRE, Istituzioni creditizie ed Accumulazione del Capitale in Italia (1948-81), 1984.
- 2) SANDRO GRONCHI, Tasso Interno di Rendimento e Valutazione dei Progetti: una Analisi Teorica, 1984.
- 3) ALDINO MONTI, La Proprietà Immobiliare a Bologna in Età Napoleonica (1797-1810), 1984.
- 4) GIULIO CIFARELLI, Equilibrium and Disequilibrium Interpretations of Inflation, 1985.